



Wortprotokoll

Der 331. Sitzung vom 23. September 1983

Resoconto integrale

della seduta n. 331 del 23 settembre 1983

VIII. Legislatur
VIII Legislatura
1978 - 1983



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 331. SITZUNG
23.9.1983

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 247/83: "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia agevolata". pag. 3

INHALTSANGABE

Landesgesetzentwurf Nr. 247/83: "Abänderungen des Landesraumordnungsgesetzes und der Gesetze über den geförderten Wohnbau" Seite 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

GIUSEPPE SFONDRINI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.55 UHR
(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta é aperta.
Prego dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): (Legge il processo verbale - verliest das Sitzungsprotokoll)

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale si intende approvato.

Ha giustificato la sua assenza l'Assessore Ferretti.

Continuiamo con la discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 247/83: "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia agevolata".

Landesgesetzentwurf Nr. 247/83: "Abänderungen des Landesraumordnungsgesetzes und der Gesetze über den geförderten Wohnbau".

Siamo all'articolo 20, di cui dó lettura:

Art. 20

(1) Nel secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, le parole "tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3 e tra i comprensori" vengono sostituite dalle parole "e tra i gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 3".

Chi chiede la parola sull'art. 20? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 21

(1) Nell'art. 6 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, la lett. d) viene sostituita dalla seguente:

"d) di provvedere, in attuazione dell'art. 4, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, a formare ed a gestire:

- a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

- b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lett. a);
- c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto;
- d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata."

Chi chiede la parola sull'art. 21? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 21/bis

(1) All'art. 6 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:

"f) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle delibere concernenti la concessione di agevolazioni."

(2) In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla pubblicazione delle delibere approvate a partire dal 1.1.1983.

A questo articolo é stato presentato un emendamento, firmato dagli Assessori Benedikter e Spögler, che dice: Dopo le parole ' di provvedere alla pubblicazione', vengono inserite le parole ' per notizia'".

Chi chiede la parola sull'emendamento testé letto? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimitá.

Chi chiede la parola sull'art. 21/bis, cosí emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 22

(1) Dopo l'art. 6 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6/bis:

"(1) Con regolamento di esecuzione alla presente legge vengono fissati i criteri per la formazione dell'anagrafe dei fruitori di agevolazioni edilizie provinciali e per il censimento del patrimonio abitativo di cui alla lett. d) del precedente art. 6.

(2) Gli enti proprietari o di gestione degli alloggi interessati dal censimento di cui alla lett. d) del precedente art. 6, nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8.8.1977, n. 513, a fornire alla Provincia le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

(3) Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di agevolazioni edilizie provinciali non producano la documentazione richiesta dalla Provincia per la formazione dell'anagrafe di cui al precedente primo comma e non consentano l'accesso al proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di sei canoni mensili determinati ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23.5.1977, n. 13,

e successive modifiche."

Chi chiede la parola sull'art. 22? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con un voto contrario e 4 astensioni.

E' stato presentato un nuovo articolo 22/bis, che dice: "Nel primo periodo dell'articolo 7 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, vengono soppresse le parole ' e di aree destinate ad insediamenti produttivi'.

Fra il primo ed il secondo comma della legge 20.8.1972, n. 15, viene inserito il seguente comma 'La disposizione della presente legge, inerenti alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione vanno applicate a tutti gli espropri ed a tutte le occupazioni d'urgenza disposti da un'autorità della Provincia autonoma di Bolzano o da un Comune altoatesino"

Questo nuovo articolo 22/bis é stato presentato dai consiglieri Costalbano e Lunger. La parola al consigliere Lunger per l'illustrazione.

LUNGER (PDU): Geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der erste Teil dieses Art. 22/bis, welcher vom Art. 7 des Wohnbaureformgesetzes die Worte "und von Flächen für die Ansiedlung von Produktionsbetrieben" streichen will, hat eine ganz fundamentale Bedeutung. Ich habe in diesem Landtag bereits oft darauf hingewiesen, daß die Enteignung von Produktionszonen, von Grundstücken in Produktionszonen, also Handwerkszonen, Industriezonen und Handelszonen mit den Grundsätzen sowohl eines demokratischen Rechtsstaates wie auch vor allem einer freien sozialen Marktwirtschaft unvereinbar sind. Dies, weil in diesem Fall es sich nicht in erster Linie um öffentliche Interessen handelt, sondern doch in erster Linie um Privatinteressen eines Unternehmers, welcher ja einen Betrieb aufbauen will. Daß dadurch auch Arbeitsplätze geschaffen werden, das ist selbstverständlich, aber indirekt wird durch jede Tätigkeit auch der Gesellschaft ein Beitrag geleistet. Deswegen ist da keinerlei Rechtfertigung darin zu sehen, daß diese Grundstücke enteignet werden. Aber es ist mehr. Wie schon oft gesagt, durch die Enteignung dieser Produktionsgründe wird die Möglichkeit des freien Unternehmertums, nämlich die Möglichkeit, daß der Unternehmer zuerst zum Zuge kommt, der sich am meisten kümmert, der auch bereit ist, einen entsprechenden Preis zu bieten, daß der zum Zuge kommt, diese Möglichkeit wird da ausgeräumt. Zum Zuge kommen so vor allem, und das hat man vor allem in den letzten zehn Jahren gesehen, jene, die genügend Beziehungen haben, welche da und dort einen guten Freund haben. Es ist also diese Bestimmung, welche der öffentlichen Hand, den Gemeindevorständen oder dem Landesauschuß die Möglichkeit einräumen, Produktionsgründe zu enteignen und zuzuweisen, eine ganz massive Wirtschaftsplanung und -steuerung, da sich die Herren ja aussuchen können, wer bauen darf, nicht nur von der Person her, sondern auch von der Art des Betriebes her, ein System, das mit der freien sozialen Marktwirtschaft unvereinbar ist. Wir haben da Beispiele, denn so etwas gibt es im westlichen Europa nirgends, weder in Österreich, das seit mehr als zehn

Jahren von einer sozialistischen Alleinregierung regiert worden ist, noch in Deutschland, wo auch seit mehr als zehn Jahren die SPD wenigstens die stärkere Regierungspartei war. Nirgends wurde hier dieser Grundsatz der Enteignung von Produktionszonen eingeführt, sondern überall war es so oder ist es so, auch immer noch, daß zwar solche Zonen ausgewiesen werden, aber daß dann die Unternehmer eben zum Eigentümer hingehen und den Grund kaufen, wie es in einer freien Marktwirtschaft eben der Fall ist. Diese Wirtschaftslenkung, die hier auf diesem Gebiete von der Südtiroler Landesregierung betrieben worden ist, wenn sie auch im Staatsgesetz drinnen ist, so ist sie dort nie so rigoros durchgeführt worden und wir hätten hier durchaus die Möglichkeit, aufgrund des Autonomiestatutes unsere Autonomie auszuschöpfen und eben einen Weg zu gehen, so wie es die Provinz Trient in bezug auf Baukostenabgaben getan hat. Ihr habt bei uns auch das als Grundsatz der sozialen Reformen bezeichnet und eingeführt. Im Trentino hat man das nicht getan und hat es nicht eingeführt. Also, es ist so, daß natürlich in solchen Fällen, wo die Landesregierung mit Macht verstärkt wird, ihr Macht zugetragen wird, natürlich die Grundsätze des States liebend gern übernommen werden. Deswegen, es ist höchste Zeit, daß das abgeschafft wird, denn seit einigen Jahren sehen auch die Industriellenverbände und der Handwerkerverband ein, daß das falsch war. Ursprünglich haben sie es begrüßt, weil sie gemeint haben, dadurch billige Gründe zu bekommen.

Der nächste Punkt beinhaltet eine Bestimmung, die die Festlegung der Enteignungsentschädigung für alle Enteignungen und Besetzungen gleichstellen soll. Nach der teilweisen Gleichstellung der Enteignungsentschädigung bei Bauten des Staates werden immer noch alle jene Enteignungen separat und anders behandelt, welche aufgrund des Regionalgesetzes gemacht werden, z.B. Güterwege, Skipisten zum Teil. Und ich glaube, es wäre höchste Zeit, daß hier die Festsetzung der Enteignungsentschädigung nach dem Wohnbaureformgesetz gemacht wird, daß auch hier der Quotient angewandt wird und daß nicht dort, eben bei bestimmten Sachen, ein anderer Preis gezahlt wird. Das ist objektiv einfach nicht gerechtfertigt, weil sich der Bürger im selben Land befindet und für den es einerlei ist, aufgrund welchem Gesetz oder welcher Körperschaft die Enteignung beantragt wird. Deshalb diese meine Änderungsvorschläge.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Es ist klar, daß wir uns diesen Abänderungsanträgen widersetzen, nicht nur, weil die Enteignungsmöglichkeit für sogenannte Gewerbebezonen, Industrie, Handwerk, usw. ein Reformgrundsatz ist der staatlichen Gesetzgebung seit 1971 und wir diesen Reformgrundsatz angewendet haben, weil uns nichts anderes übrig geblieben wäre. Gerade um das zu erreichen, was der Abg. Lunger anprangert, das er als Mißbrauch anprangert, um das zu vermeiden, was Sie als Mißbrauch anprangern. Entweder, wenn wir das landwirtschaftliche Grün schützen wollen, wenn wir Bauland sparen wollen, dann muß also für das unbedingt notwendige an Gerbe-

bauland, muß irgendwo konzentriert werden, ein am wenigsten landwirtschaftlich wertvolles Gelände ausgesucht werden und dann bleibt nichts anderes übrig, als daß man eben dieses Gelände, das man als noch tragbar, das mit der Baulandsparpolitik noch vereinbar ausgesucht hat, daß man dieses Gelände eben, wenn es nicht anders geht, enteignet. Und gerade um Bauland zu sparen, um die Ansiedlung von gewerblichen Betrieben zu konzentrieren und dann selbstverständlich auch, um diesbezüglich, und das ist mit der sozialen Marktwirtschaft unbedingt vereinbar, das geben alle zu, das geben auch unsere Wirtschaftsverbände zu, nämlich, daß man nicht einfach sagt, wer das Geld hat, soll hinein und wer jeden Preis bezahlen kann, sondern eben auch Betriebe, die man für den Gemeindebereich oder auch für den Landesbereich als notwendig erachtet gegenüber anderen Betrieben, die man eben als notwendiger erachtet als eben einen x-beliebigen Betrieb. Also, um diesbezüglich eine gewisse Auswahl treffen zu können, denn die Auswahl trifft entweder das Geld oder es trifft sie ein Urteil der öffentlichen Hand, der sagt, der Betrieb ist dringender notwendig als ein anderer.

Baukostenabgabe. Was die Provinz Trient getan hat, interessiert in dem Fall wenig. Die Provinz Trient hat nicht eingeführt, daß 60% der Baumasse in der freien Hälfte und in der Auffüllzone für Wohnungen verwendet werden sollen, die gebunden sind zum Verkauf oder zur Vermietung an Einheimische. Das hat die Provinz Trient nicht eingeführt. Wir haben es Gott sei Dank eingeführt, aber als Gegenleistung müssen wir wenigstens für diese Vorschrift die Baukostenabgabe aufrechterhalten.

Was den zweiten Absatz betrifft, die zweite Abänderung, so hat der Abg. Lunger wieder einmal nicht verstanden, daß wir eben den Reformgrundsatz nur dort anwenden, den Reformgrundsatz mit der Enteignungsentschädigungsregelung, wie sie das staatliche Gesetz eingeführt hat und wo wir dann die Teilung zur Hälfte eingeführt haben, und nur die Dinge enteignen, die im Art. 7 und im entsprechenden Artikel des Staatsgesetzes vorgesehen sind, während für andere Enteignungen, soweit sie noch in die Zuständigkeit der autonomen Provinz fallen, eben die allgemeine Regel des Marktwertes gilt, so daß wir jetzt keinen Anlaß haben, diese Regelung, die jetzt höchstwahrscheinlich irgendwie neu gefaßt wird, diese Regelung auszudehnen auf alle erdenklichen Enteignungen. Im übrigen wissen wir ja, das Land hat nur Zuständigkeit für Enteignungen in den Sachgebieten, wo das Land zuständig ist, die Region hat Zuständigkeit für das Enteignungswesen, für alles andere, wo nicht der Staat in persona enteignet z.B. halbstaatliche Körperschaften und der Staat bleibt zuständig für Enteignungen, wo der Staat enteignet, z.B. die Staatsstraßenverwaltung oder die Eisenbahnen usw.

Damit erkläre ich, daß wir in aller Form diese Änderungen ablehnen.

LUNGER (PDU): Herr Landesrat, um beim letzten anzufangen, Sie sagen, die Region hat Zuständigkeit, für Enteignungen noch Gesetze zu erlassen. Das stimmt nicht mehr, da sie kein Gebiet mehr hat, wo sie Arbei-

ten machen kann, für die eine Enteignung notwendig wäre bzw. eventuell für eigene Bauten. Was der Staat ist, müßten Sie als zuständiger Landesrat eigentlich wissen, daß dort das staatliche Gesetz angewandt wird und wir jetzt ein Zusatzgesetz haben, wo die Entschädigung zusätzlich erhöht wird. Aber dort wird das Staatsgesetz über Enteignungen angewandt und nicht das Regionalgesetz. Daß wir zuständig sind auch für alle Güterwege, wo der Landeshauptmann die Dekrete erläßt, wird wohl klar sein. Hier ist es so, daß die Entschädigung vom Wohnbaureformgesetz der Quotient vorgeesehen ist und das möchte ich für andere, weil auch dort wird der Marktwert als landwirtschaftlicher Grund genommen. Hier wäre es ein Akt der Gerechtigkeit, endlich die Bürger gleich zu behandeln, daß sie den Quotienten bekommen.

Was die erste Behauptung betrifft, Sparpolitik. Wenn man nur bestimmte Zonen ausweist, nicht mehr, dann wird gespart. Dann ist eben dieses Land zur Verfügung für Neuansiedlungen; und wenn man vor allem nicht versucht, wie Sie das mit Ihrer Politik zehn Jahre lang gemacht haben, daß man von den Ortskernen die Betriebe hinausdrängt mit allen Schikanen, wenn man das unterläßt, sondern sie dort, soweit es vereinbar ist, läßt und auch bestehende sich erweitern läßt, wo sie schon sind, kann man genügend Land sparen.

Sie sagten, alle sagen, daß diese Enteignung und Zuweisung, also die Auswahl der Unternehmer die bauen können, mit der freien Marktwirtschaft vereinbar ist. Alle namhaften Wissenschaftler sagen, daß es nicht ist. Nennen Sie mir einen Wissenschaftler, der das mit einer freien sozialen Marktwirtschaft als vereinbar erklärt. Lesen Sie das Buch vom früheren deutschen Wirtschaftsminister, und auch Bundeskanzler war er kurze Zeit, Erhard, der das deutsche Wirtschaftswunder grundgelegt und aufgebaut hat, lesen Sie das Buch, dann sehen Sie, daß so etwas unvereinbar ist mit seinen Gedanken, er ist ja der Schöpfer der sogenannten freien sozialen Marktwirtschaft. Unsere Verbände haben es lange akzeptiert oder befürwortet, aber nicht, weil sie gemeint haben, das ist vereinbar, sondern weil sie gemeint haben, zum Teil in egoistischer Art, sie würden da billige Gründe bekommen, weil sie sonst den normalen Baupreis zahlen müssen. Es war teilweise eine sehr egoistische Auffassung und jetzt sehen sie, daß das gegen eine freie Wirtschaft ist. In der freien sozialen Marktwirtschaft wird die Auswahl durch die Tüchtigkeit des einzelnen, nicht durch das Geld allein, durch die Tüchtigkeit und die Initiative des einzelnen getroffen, was Aufbau von Betrieben usw. betrifft. Auswahl durch die öffentliche Hand ist eine ganz klare Wirtschaftslenkung und Wirtschaftsplanung. Zweitens hat sich eine solche Auswahl bisher überall noch als negativ und der freien Marktwirtschaft unterlegen erwiesen. Denn ich betone noch einmal, ich wiederhole was unser Obmann vor zwei Jahren bei unserer Vollversammlung gesagt hat, daß seines Erachtens der Großteil der Mitglieder der hiesigen Landesregierung nicht in der Lage wären, einen mittelgroßen Wirtschaftsbetrieb zu führen. Solche Leuten wollen die beste Auswahl unter den Unternehmern treffen? Das ist ja lä-

cherlich. Man sehe nur wie das gehandhabt worden ist die letzten Jahre, wie viele Betriebe von denen, die in den letzten Jahren, eben weil sie gute Beziehungen, zum Teil das SVP-Buch oder SVP-Kärtchen hatten, Gründe zugewiesen bekommen haben, jetzt schon zum Teil in größten Schulden sind, zum Teil schon in Konkurs gegangen sind und zum Teil noch gehen werden. Denn es ist nun einmal so, daß es auch in Südtirol nicht genügt, daß man SVP-Mitglied ist oder gute Beziehungen zu SVP-Herren hat, um in der Lage zu sein, einen Wirtschaftsbetrieb (Handwerks- Industrie-, Handelsbetrieb) auch in schwierigen Zeiten zu führen. Auch in Südtirol braucht es dazu etwas mehr. Deswegen wird noch eine ganze Reihe solcher Betriebe in der nächsten Zeit in Konkurs gehen, die eben nach eurem Ausleseprinzip bei Gründen begünstigt worden sind.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

MATHIAS LADURNER-PARTHANES

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Abänderungsantrag sind, bringe ich ihn zur Abstimmung: mit einer Ja-Stimme und den übrigen Stimmen dagegen ist dieser Abänderungsantrag abgelehnt.
Der Art. 22/ter ist zurückgezogen.

Art. 23

(1) Il primo periodo del secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
"Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate e urbanizzate ai sensi dell'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma del precedente comma, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 17.5.1956, n. 7".

Meldet sich jemand zum Art. 23 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 24

(1) Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
"Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono parziario, partecipante o concessionario di beni di uso civico, costretto ad abbandonare il terreno stesso, l'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 12 e del precedente primo comma. Da tale indennità di espropriazione viene detratta a favore del fittavolo, mezzadro, colono parziario, partecipante o concessionario di beni di uso civico un decimo dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi del primo comma dell'art. 12 per ogni anno di effettiva coltivazione

del terreno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 8 e fino a dieci anni."

Wer meldet sich zum Art. 24 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 25

(1) Dopo l'art. 15/bis della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 15/ter:

"(1) Per il danno permanente derivante dall'imposizione coattiva di servitù al proprietario spetta un'indennità determinata in proporzione alla diminuzione del valore dell'immobile determinata ai sensi degli artt. 12 e 13."

Meldet sich jemand zum Art. 25 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 26

(1) L'art. 18/bis della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, inserito con l'art. 21 della legge provinciale 24.11.1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

"(1) Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'art. 18, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di alloggi di lusso. La metà di tali alloggi deve avere una superficie utile non inferiore a mq 65.

(2) Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e fruiscono dell'esonero del contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

(3) La riserva del 60% non si applica:

- a) se dopo la detrazione del 40% e di eventuali ulteriori mq 495 per la propria abitazione stabile ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera mc 250;
- b) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un esistente insediamento produttivo compresi gli esercizi alberghieri;
- c) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale risulti inferiore al 30% della cubatura esistente;
- d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di mc 250."

Zu diesem Art. 26 ist ein Abänderungsantrag von seiten der Abg.en Lunger und Costalbano eingebracht worden, der zurückgezogen worden ist. Wünscht jemand zum Art. 26 das Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit

einer Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Es sind zwei neue Artikel und zwar 26/bis und 26/ter von seiten der Abg.en Lunger und Costalbano eingebracht worden. Beide Artikel wurden von den Einbringern zurückgezogen.

Weiters ist ein Art. 26/bis, neuer Artikel, eingebracht worden, unterschrieben von der Landesregierung:

Art. 26/bis

1) Dopo l'art. 24 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 24/bis:

"(1) I piani di attuazione per zone di espansione, regolarmente approvati, conservano la loro validità a tutti gli effetti anche oltre il termine di 10 anni di cui al quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché entro i menzionati 10 anni sia emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di costituzione della comunione o di divisione materiale dei terreni di cui all'art.21 o qualora in quella parte della zona di espansione che non é destinata all'edilizia abitativa agevolata, siano stati iniziati i lavori di costruzione, e purché l'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga entro 10 anni dall'approvazione del piano di attuazione."

(2) La disposizione di cui sopra si applica per tutte le zone di espansione i cui piani di attuazione siano stati regolarmente approvati e per le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i 10 anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale sia stato emesso il decreto di costituzione della comunione o di divisione materiale di cui all'art. 21 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, o nelle quali siano stati iniziati i lavori di costruzione in quella parte della zona che non é destinata all'edilizia abitativa agevolata.

Landesrat Benedikter hat das Wort.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Bisher war es so, daß die Bauleitpläne als solche nicht verfallen. Es verfallen die Widmungen, welche eine Fläche ausweisen; und damit diese Fläche genutzt werden kann braucht es die Enteignung. Diese Widmungen verfallen innerhalb von 10 Jahren nach Genehmigung des Bauleitplanes. So ist die bisherige Regelung. Jetzt wird diesbezüglich eine Erleichterung eingeführt, daß wenn in einer Erweiterungszone die freie Hälfte verbaut worden ist und die soziale Hälfte noch nicht verbaut ist, dann soll nach Ablauf der 10 Jahresfrist nicht die soziale Hälfte landwirtschaftliches Grün werden, wo doch die freie Hälfte verbaut worden ist, soll nicht verfallen, sondern soll die Frist erstreckt werden, so daß der Verfall nur eintritt, wenn innerhalb 10 Jahre ab Genehmigung des Durchführungsplanes nicht genutzt werden sollte. Das ist der Sinn. Denn es wäre ungerecht, wenn man von einer Erweiterungszone die Teilung zur Hälfte vornimmt und wo die Teilung zur Hälfte, es sieht

auch die Enteignung voraus und die freie Hälfte wird zur Gänze oder teilweise verbaut, die soziale Hälfte aus irgendwelchen Gründen nicht, und würde nach Ablauf von 10 Jahren, ab Genehmigung des Bauleitplanes würde in landwirtschaftliches Grün zurückfallen, was dann bedeuten würde, daß, ob es dann Genossenschaften sind oder wer immer dann zugewiesen ist, dann nicht mehr bauen können, obwohl sie fest mit diesem Grund hätten rechnen können. Jetzt wird eben gesagt, der Verfall tritt nicht ein bzw. er tritt erst ein, wenn 10 Jahre ab Genehmigung des Durchführungsplanes verstreichen, ähnlich wie es im Staatsgesetz vorgesehen ist.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

MITOLO (MSI-DN): Prego controllare il numero legale.

PRÄSIDENT: Bitte zählen! Bei der Abstimmung waren 13 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme und drei Stimmenthaltungen. 17 Abgeordnete haben abgestimmt. Die Sitzung ist für eine halbe Stunde unterbrochen.

ORE 10.40 UHR

ORE 11.02 UHR

PRÄSIDENT: Die Sitzung wird fortgeführt.

Wir stimmen über den Art.26/bis ab: mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

Art. 27

(1) Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, é sostituito dal seguente:

"Si procede alla revoca dell'assegnazione in proprietà nei seguenti casi:

- a) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;
- b) qualora entro un anno dal rilascio della licenza d'uso l'alloggio costruito sull'area assegnata non venga occupato dall'assegnatario o affittato ai sensi del quarto comma dell'art. 28;
- c) qualora l'alloggio venga affittato in contrasto con le norme contenute nel quarto comma dell'art. 28;
- d) qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'alloggio o di parte di esso in contrasto con la delibera di assegnazione."

Wer meldet sich zum Art. 27 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit einer Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 27 genehmigt.

Art. 28

(1) Nel secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, le parole "determinato ai sensi del primo comma del-

L'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1^a vengono sostituite dalle parole "determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e successive modifiche."

(2) Al quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi".

Wer meldet sich zum Art. 28 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit 4 Stimmenthaltungen genhmigt.

Art. 29

(1) L'art. 32 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Prestiti e contributi a fondo perduto per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree per l'edilizia agevolata

(1) Il fondo di rotazione, già istituito con l'art. 1 della legge provinciale 22.7.1968, n. 14, previsto dalla presente legge all'art. 2, lett. H), è destinato alla concessione a comuni o loro consorzi di agevolazioni per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

(2) Per l'acquisizione delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, compresa la quota parte delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria a carico dell'edilizia abitativa agevolata, viene concesso:

a) un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% dell'indennità di esproprio;

b) un prestito senza interesse per il restante 50%.

(3) I contributi a fondo perduto ed i prestiti destinati all'acquisizione delle aree sono erogati in base alla determinazione dell'indennità di esproprio dell'ufficio estimo e all'accettazione scritta di cui all'art. 7/bis, rispettivamente in base al decreto di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, ovvero in caso di acquisto in via convenzionale in base alla delibera di cui all'art. 7/ter della presente legge.

(4) I comuni o loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere complessivo pari all'importo mutuato per l'acquisizione delle aree.

(5) L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione. Le somme di volta in volta incassate dalla Provincia riaffluiscono al fondo di rotazione per nuovi impieghi.

(6) Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata, nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% del costo approvato delle opere progettate. Tale contributo viene integrato in base al rendiconto finale fino a raggiungere il 50% della spesa effettivamente sostenuta dal comune.

Zu diesem Artikel ist ein Abänderungsantrag von seiten der Landes-

räte Benedikter und Spögler eingebracht worden:

"All'art. 29 del disegno di legge viene aggiunto il seguente comma:(7)
Per l'urbanizzazione secondaria viene concesso agli assegnatari delle aree un contributo a fondo perduto nella misura del 50% del contributo versato al comune."

Wünscht jemand das Wort zu diesem Abänderungsantrag? Die Frau Abg. Franzelin hat das Wort.

FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP): Bisher war die Gepflogenheit, daß Bauwerber im geförderten Wohnbau sowohl die Hälfte der primären Erschließung ausbezahlt erhalten haben als Beitrag, aber auch 50% für die sekundäre Erschließung von der Landesregierung dreingezahlt wurde und diese Beiträge wurden den Gemeinden zugewiesen. Aufgrund der Tatsache, daß man mit dem ursprünglichen Text diesen Passus abgeändert hat wäre auch die Möglichkeit weggefallen, daß den Bauwerbern im geförderten Teil die 50% der Erschließung weiterhin ausbezahlt werden. Jetzt wird allerdings mit der Neueinführung dieses Artikels die Prozedur so festgelegt, daß zuerst der Bauwerber an die Gemeinde den 100prozentigen sekundären Erschließungsbeitrag bezahlt und kann dann beim Land um die 50% Beitrag als Rückvergütung ansuchen. Das ist besser, weil sehr oft die Gemeinden den Bauwerbern auch nicht immer gesagt haben, daß sie nur die Hälfte zu bezahlen haben. In diesem Falle weiß der Eingewiesene, daß ihm dieses Recht zusteht und daß er dann aufgrund des Nachweises, daß er den Erschließungsbeitrag bezahlt hat, Anspruch auf diese Rückvergütung hat.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zu diesem Abänderungsantrag? Keine. Wir stimmen ab: mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Wünscht jemand das Wort zum so abgeänderten Art. 29? Niemand. Wir stimmen ab: mit einer Stimmenthaltung genehmigt.

Art. 30

(1) L'art. 32/bis della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, inserito con l'art. 24 della legge provinciale 7.10.1974, n. 15, é soppresso.

Wer meldet sich zum Art. 32 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit 3 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 31

(1) Il secondo comma dell'art. 32/ter della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, inserito con l'art. 25 della legge provinciale 7.10.1974, n. 15, é soppresso.

Meldet sich jemand zum Art. 31 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab: mit drei Stimmenthaltungen ist der Art. 31 genehmigt.

Abg. Mitolo hat zur Tagesordnung, zum Lauf der Arbeiten das Wort.

MITOLO (MSI-DN): La ringrazio, signor Presidente! Sto osservando con molto interesse il fatto che si continuano a presentare emendamenti. Emendamenti agli emendamenti. Nuovi articoli ecc.ecc. Questa, chiamiamola così, é una legge itinerante, che si sta costruendo di ora in ora in aula. Mi domando che senso ha avere discusso prima in Commissione, poi attraverso la discussione generale un tipo di legge che credo abbia una certa importanza e continuare, perché poi tra il resto mi si dice che non é neppure finita la processione, continuare a presentare nuovi emendamenti e nuovi articoli e pretendere che i consiglieri affrontino una discussione di questi emendamenti e di questi articoli, che sono altrettanto importanti che tutta la legge. Questo solo per dire che non mi pare che questo modo di procedere sia corretto.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich möchte sagen, daß die Änderungen, die bisher vorgelegt worden sind, zum Teil auch von der Opposition vorgelegt worden sind, der Landesausschuß darf keine Änderungen vorlegen, die Opposition darf aber Änderungen vorlegen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Jedenfalls, diese Änderungen enthalten keine wesentlichen Änderungen am Inhalt, sondern sind zum Teil rein gesetzestechnischer Art, zum Teil sind es Änderungen, wo ich mir in der Kommission vorbehalten habe, die entsprechende Änderung, die von der Kommission vorgeschlagen war, zu überlegen und entsprechend zu verfassen und im Landtag vorzubringen. Im übrigen geht es um Präzisierungen oder sonstige gesetzestechnische Verbesserungen.

COSTALBANO (NS-NL): Signor Presidente, si é parlato dell'opposizione, ma gli emendamenti del Partito Comunista sono stati presentati da tempo. La stessa cosa ha fatto il collega Lunger, che da parecchi giorni, anche con la mia firma tecnica, ha presentato gli emendamenti. Quindi, non si può dire che l'opposizione presenta in aula gli emendamenti così strada facendo. Questa é una cosa falsa, detta dall'Assessore Benedikter. L'opposizione ha agito in altri termini in senso generale, poi nessuno esclude che, al momento della discussione della legge, qualcuno possa presentare in aula degli emendamenti e questo é certo un diritto di tutti. Però, Assessore Benedikter, questo non é un problema, perché quando Lei ha avuto anni di tempo per presentare una legge e poi, in aula, dice che presenterá ancora degli emendamenti e li presenta distillati momento per momento all'atto della discussione per cui, siamo più impegnati a vedere la portata degli emendamenti che non a seguire il dibattito, perché siamo impossibilitati a capire la portata degli emendamenti, Lei ci potrà dire che gli emendamenti non sono così importanti, però noi li dobbiamo esaminare. Non siamo nella possibilità materiale e ci mette nell'impossibilità, perché ormai sono 7 o 8 gli emendamenti presentati, e se ne presenterá altri sette o otto, noi, alla fine saremo qui, impegnati a leggere gli emendamenti. Questo non é però un metodo corretto per presentare

le cose ed a me sembra, visto che questi emendamenti erano già stati presentati prima, si è voluto preventivamente presentarli all'ultimo momento, proprio per impedire al Consiglio un esame abbastanza approfondito degli emendamenti stessi. Questo è un modo di lavorare senza un minimo rispetto nei confronti del Consiglio e nei confronti di una discussione tecnicamente serena su questa legge.

PRÄSIDENT: Herr Abg. Costalbano, ich verweise auf den Art. 72 unserer Geschäftsordnung, Punkt 3, wo es heißt: "Änderungsanträge können jedoch auch während der Sitzung von mindestens zwei Abgeordneten schriftlich eingebracht, behandelt und zur Abstimmung gebracht werden."

Ich wollte nur das feststellen. Wir setzen die Behandlung des Gesetzesantrages fort.

Art. 32

(1) Nel secondo comma dell'art.32/quarter della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, inserito con l'art. 14 della legge provinciale 22.5.1978, n. 23, e modificato con l'art. 28 della legge provinciale 24.11.1980, n. 34, le parole "detratto dal prestito spettante" sono sostituite dalle parole "detratto dal contributo a fondo perduto spettante".

Wer meldet sich zu Wort? Abg. Mitolo hat das Wort.

MITOLO (MSI-DN): Mi scusi signor Presidente, se prendo la Parola, ma vorrei prendere parte a quanto detto dall'Assessore Benedikter. Non è certo che gli emendamenti presentati siano solo modifiche linguistico-tecniche, tant'è che poc'anzi abbiamo votato l'articolo della variazione della parte di terreno messo a disposizione per gli impieghi sociali e per le cooperative, che non doveva diventare verde agricolo dopo 10 anni, che non mi sembra una cosa semplicemente formale. Come quell'emendamento ne stanno arrivando degli altri, che hanno un contenuto notevole. Non ci lamentiamo del fatto che si applichi il Regolamento alla lettera e quindi gli emendamenti possono anche essere presentati in aula, perché in qualche caso è concepibile, ma è il sistema che non va bene. E' un sistema che Lei, assessore Benedikter, attua da una vita, perché non c'è legge che Lei presenti che non abbia almeno decine e decine di emendamenti durante la discussione. Quando mai Lei ha presentato una legge che poi, portata in aula, non è stata praticamente rifatta? Quindi, il suo è un costume, è un metodo che non possiamo accettare.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 32? Keine. Wir stimmen: mit drei Stimmenthaltungen genehmigt.

Der eingereichte Art. 32/bis von den Abg.en Lungner und Costalbano ist zurückgezogen.

Es ist ein weiterer Art. 32/bis von den Landesräten Benedikter und Spögler eingebracht worden, der folgendermaßen lautet:

Art. 32/bis

(1) All'art. 35 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata."

(2) Il regolamento di esecuzione di cui sopra deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza del medesimo le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio comprendono l'intera gamma merceologica nella quale è compresa la merce prodotta o utilizzata nell'attività produttiva.

Wünscht jemand das Wort zu diesem neuen Artikel 32/bis? Landesrat Benedikter hat das Wort.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich gebe zu, Herr Abg. Mitolo, daß das ein Artikel ist, der nicht eine formelle Abänderung bedeutet, sondern eine Neuregelung und die Schuld daran ist die Tatsache, daß dieser Artikel vom anderen Gesetzesentwurf entnommen worden ist, der eine verschiedene Änderung enthält hinsichtlich sogenannten gewerblichen Zonen, der eigentlich Bestandteil dieses Gesetzes sein sollte, aber getrennt worden ist und noch bei der Kommission behängt; und nachdem dieser andere Gesetzesentwurf höchstwahrscheinlich nicht mehr hier erledigt werden kann und daher in dieser Legislaturperiode nicht mehr erledigt werden kann, werden dieser Artikel und ein anderer, der bereits abgestimmt worden ist, eingefügt, weil man sie als echt dringend erachtet, obwohl man davon ausgehen konnte, daß auch der andere Entwurf mit den Änderungen über die rechtliche Regelung der gewerblichen hätte eigentlich noch vom Landtag verabschiedet werden sollen. Also, ich begründe dieses Einschiesel damit, daß der andere Gesetzesentwurf nicht mehr in dieser Legislaturperiode erledigt werden kann und daher diese als dringend erachtete Bestimmung jetzt verabschiedet und hier eingefügt werden soll, weil sie ja immer dasselbe Gesetz betrifft.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, un po' una considerazione di metodo ed una di merito. Debbo dire che mi stupisco dello stupore altrui, quando assistiamo ad una legge che diventa omnibus, nel senso che strada facendo raccoglie non solo modifiche ed orientamenti, ma

raccoglie anche, come in questo caso spezzoni di provvedimenti, che avrebbero potuto essere inseriti in un altro provvedimento forse più organico. Ho una modesta esperienza in questo Consiglio, ma ricordo che è stato abbastanza usuale, con provvedimenti di questo tipo, sovrapporre strada facendo modifiche ed integrazioni tecniche, ma anche di sostanza. Non me ne faccio quindi particolare scandalo, ma constato che il Consiglio permette un comportamento di questo tipo. Tuttavia, il regolamento lo prevede, sicché non c'è che da prenderne atto con le considerazioni che ognuno può fare al riguardo.

Con questo nuovo articolo, al di là del fatto che non è strettamente attinente la materia in esame, par di capire che sia possibile vendere direttamente dal produttore al consumatore la merce, la produzione che all'interno di questi insediamenti produttivi viene realizzata. Dunque, in linea di principio, credo che debba essere considerata una cosa positiva, perché molto probabilmente, favorisce l'acquisizione di questi prodotti da parte del consumatore, saltando tappe intermedie, che sono il naturale corso delle merci e dunque acquisendole ad un prezzo più contenuto, più basso. Vi lascio pensare a quanta e quale attività può essere svolta e dunque a quanti e quali prodotti va riferita. Però, il quesito che io pongo è questo? Se per davvero vi è la possibilità di compiere accertamenti, affinché questa produzione risenta davvero dei benefici derivanti dal fatto di non essere soggetta ad un veicolo commerciale, di tipo propagandistico, dei trasporti, del rivenditore, di rappresentanza ecc.ecc., per cui effettivamente il destinatario ne tragga i benefici che si presume di portare, anziché avere la contraddizione di avere ridotti questi benefici, questi vantaggi verso il produttore soltanto.

La seconda questione che chiediamo è questa: se per davvero si estende e si moltiplica questo tipo di vendita diretta produttore e consumatore, che giudizio si dà, che entità si presume possa avere, che giudizio dà l'Assessore al Commercio, ritenendo molto palese un conflitto di interessi. Cioè non possiamo essere ingenui al punto tale da non comprendere che, moltiplicandosi queste possibilità di accedere all'acquisto, c'è qualcuno che non fa più questo: tutti coloro appunto legati alla rete distributiva, che ha i canali che tutti conosciamo. Credo di non chiedere troppe cose se, fermo restando che in linea di principio noi siamo d'accordo su questo modo di intendere anche la collocazione di certe produzioni, credo sia giusto anche conoscere il parere di competenza d'ufficio dell'assessorato alle attività più proprie, quali quelle commerciali, di una soluzione che solo occasionalmente trova collocazione all'interno di una legge che non è propria al suo ramo.

Questa è dunque una considerazione che desideravamo fare, ma contemporaneamente anche una precisa richiesta, perché sarà interessante sapere se ed in che termini si è valutata una conseguenza, se ed in che termini vi sono state delle obiezioni e chiediamo dunque eventualmente di conoscerle.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 32/bis? Keine. Wir stimmen ab: mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 33

(1) Il penultimo periodo del primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, é soppresso.

(2) Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole "costruito dagli enti di cui all'art. 41".

Meldet sich jemand zu Wort? Niemand. Wir stimmen darüber ab: mit 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 34

(1) Il primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, é abrogato.

(2) Al secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "Per favorire la mobilità del personale di polizia il limite di reddito per l'assegnazione in locazione é aumentato all'importo di cui al n. 3 dell'art. 6/bis della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche".

Es ist hier ein Abänderungsantrag eingebracht worden von seiten der Abg.en Barbiero, D'Ambrosio und Stecher, der folgendermaßen lautet: "Dopo la parola 'Polizia' aggiungere 'di Stato e di altri corpi civili o militari dello Stato'".

Meldet sich jemand zu Wort? Abg. D'Ambrosio hat das Wort.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, egregi colleghi, noi, con questo emendamento, riproponiamo un problema che abbiamo già abbondantemente sviluppato sia in sede di discussione generale, sia in sede di discussione degli ordini del giorno, uno in particolare, sia anche in passato. Il problema che si ripresenta é quello dei tetti di reddito per poter concorrere all'assegnazione di un alloggio da parte dell'ente pubblico. Noi avevamo già detto, anche con vivaci polemiche, che non si tratta qui di prendere in giro nessuno, ma si tratta di considerare che non é giusto che per coloro i quali superano un determinato reddito sia pregiudizialmente impedito di fare le domande, che le differenziazioni, ove esistano dal punto di vista del reddito sono anche raccolte in una graduatoria generale che tiene conto certo anche delle condizioni di reddito e dunque delle sue articolazioni, come le condizioni di reddito siano una voce sul complesso delle voci che concorrono a determinare un punteggio finale e così via dicendo. Dicevamo anche che queste limitazioni comportano anche impedimenti a qualifiche di modesta levatura, collocate tanto nell'impiego privato, quanto nell'impiego pubblico. Tanto per intenderci non occorre essere alti funzionari di un'azienda pubblica o pri-

vata, ma basta essere modesti concorrenti o assunti in una azienda di stato per incappare in queste griglie, dotandosi di redditi che più che essere sostanziali sono molte volte nominali, gonfiati cioè da un processo che tutti noi conosciamo. La contraddizione che poi abbiamo colto é che con questo emendamento si intende cogliere un aspetto di una categoria, la quale certamente abbina un certo tipo di fabbisogno di casa con la questione relativa alla cosiddetta mobilità. E' una caratteristica professionale legata alle funzioni proprie che ricopre, quali quelli che lavorano nella Polizia di Stato. Se non che, giova qui ricordare che l'argomento l'affrontammo più volte, anche nel corso di una riunione dei capigruppo, con una rappresentanza sindacale dei lavoratori della Polizia di Stato, dove proprio questo argomento veniva trattato. Scoprimmo l'entità di un certo programma, pensammo che fossero provvedimenti tutto sommato degni di essere presi in considerazione: il numero di alloggi che si diceva mettere a disposizione di questi lavoratori, scoprimmo poi che questo numero di alloggi doveva essere ripartito non solo tra i lavoratori della polizia, ma tra gli appartenenti all'arma dei Carabinieri, credo della Guardia di Finanza ed allora si disse anche delle Guardie forestali, poi non so se alla fine sono rimasti questi ultimi, e scoprimmo anche che questo tipo di intervento veniva diluito in dieci anni con amara considerazione da parte degli interessati. Ebbene, premesso tutto questo, resta il fatto che la Giunta provinciale si é accorta, che per quanto parziale sia questo tipo di intervento, ugualmente bisogna superare l'ostacolo dal superamento del tetto di reddito che può avvenire da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato. Qui noi vediamo una contraddizione, perché si isola solo questo aspetto e lo si isola non solo nel contesto generale, cioè di tutti i lavoratori che dovrebbero avere identica possibilità, ma lo si isola anche all'interno di queste categorie che vengono individuate come categorie particolari, che hanno cioè particolari funzioni, particolari servizi, particolari condizioni, ivi comprese quelle della mobilità per esigenze di servizio, quali appunto gli appartenenti ai corpi che qui prima ho ricordato. Per cui, logica obiettività, comporterebbe una estensione onnicomprensiva nei confronti di chi partecipa a identiche caratteristiche di condizioni di lavoro a questo requisito della mobilità. Ricordo che per mobilità si possono e si dovrebbero anche comprendere quelle categorie non solo militari civili dello Stato che più volte qui si é avuto modo di considerare. Ricordo nell'anno 1980, quando si discuteva l'allora legge n.34, che c'era un riferimento più analogo verso gli insegnanti, dunque dipendenti civili dello Stato, ma potrebbe valere per tutti coloro che hanno queste caratteristiche professionali. Per cui l'emendamento altro non é che un elemento subordinato, ma evidentemente più esteso e dunque onnicomprensivo, rispetto al concetto che il precedente che seppure molto parzialmente e molto con resistenza, la Giunta provinciale riconosce nei confronti dei lavoratori della Polizia di Stato.

In sostanza, noi riteniamo giusto cogliere una breccia sulla quale

non potete più fare barricata, rappresentando voi, l'esigenza di superare questo inghippo attraverso una modifica legislativa di questo tipo, ma ritenendo che questa breccia vada anche allargata, raccogliendo quanto meno quelle categorie militari e civili di cui ci siamo interessati che hanno questa indentità di servizio o questo comune modo displicare il servizio per quanto concerne appunto la dizione mobilità. Detto questo, confesso anche un'altra considerazione. Tutto é possibile evidentemente a questo mondo, tutto é possibile anche per quanto riguarda il piano del diritto e dunque anche l'atteggiamento ed il comportamento del Governo. Al di là di questa robetta che qualcuno fa per quanto concerne la legge regionale riferita alla modifica della modalità elettorale, perla del Governo, che firma la legge ipotecendo il Consiglio e la sua volontà, cioè firmandola, ma dicendo bisogna modificare, ricordo che la legge n. 34 del 1980, fu vistata dal Governo del tempo e nella comunicazione, anche se c'era richiamato l'impegno a modificare, si diceva che si chiede la modifica di questa legge, perché viola quel tale articolo della Costituzione, viola quell'altro articolo della Costituzione, sicché il Governo firma ed entrano in vigore delle leggi che violano la Costituzione. Dunque, da questo punto di vista non mi stupisco di nulla, ma credo che sia giusto anche individuare un elemento di debolezza, sul piano del diritto e dunque anche della costituzionalità, quando tutti i cittadini si dice sono uguali di fronte alla legge, ma un'uguaglianza molto elasticizzata e si ritiene che si possa fotografare una determinata categoria, un determinato servizio, una determinata esigenza, per cui l'asticella a seconda dei punti di vista viene abbassata o alzata, ma comunque serve per far passare quello che si intende far passare. Sicché noto questa ulteriore debolezza e contraddizione, rispetto ad un problema che non si vuole affrontare con la necessaria coerenza, con la necessaria serenità. Ripeto che non c'è nulla di drammatico e non é vero che si prende in giro alcun ché, quando si dice che vengono per tutti elevati dei redditi e dato che poi c'è la riserva degli alloggi per esigenze di servizio per determinate categorie, come in questo caso dello Stato e possono essere i Carabinieri, i Finanziari o le Guardie forestali o quanti altri si ritiene, é rimosso questo ostacolo artificioso rappresentato dai tetti di reddito. Questo é dunque il senso dell'emendamento ed il senso di un provvedimento, che secondo noi, é anzi maturo per quanto concerne una modifica confrontata con le parti in causa su queste norme relative ai tetti di reddito per poter concorrere all'accesso dell'edilizia pubblica.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Es ist klar, daß wir hier den Kreis derjenigen, für welche die Einkommensgrenze, um in Institutswohnungen hineinzukommen, erhöht wird, nicht ausdehnen, über das unbedingt Notwendige hinaus. Hier ist die Rede von Polizeipersonal, und der Abg. D'Ambrosio hat jetzt, da ist in erster Linie ein Mißverständnis, denn unter Polizeipersonal versteht man die Polizei insgesamt, nicht nur die

Staatapolizei, sondern alles, was unter den sogenannten Ordnungskräften hineinfällt, das sind die Karabinieri, die Staatapolizei, ist die Finanz, ist auch die Gefängnispolizei, nicht das Militär als solches, aber z.B. die Karabinieri, die zum Militär gehören aber gleichzeitig eben als Polizei, als Ordnungskräfte angesehen sind. Also das gesamte Polizeipersonal, nicht nur die Staatapolizei.

Ich wollte dabei nur erinnern, daß ähnliche Ausnahmebestimmungen von allen Regionen Italiens erlassen worden sind, indem sie ermächtigt wurden durch ein Staatsgesetz es zu tun. Wir haben diese Ermächtigung nicht gebraucht und immer nur bezogen auf diese sogenannten Ordnungskräfte, weil für die Ordnungskräfte die Begründung gilt, daß eine gewisse Mobilität sichergestellt sein muß. Ich lasse hier einen Beschluß des Regionalrates der Lombardei verteilen, wo das ausführlich begründet wird, aber immer bezogen auf die Ordnungskräfte, also keine andere Kategorie von Staatsbeamten oder sonstige Gruppe. Es wäre gegen den Gleichheitsgrundsatz, wenn wir hier diese Ausnahme ausdehnen würden auf weitere Gruppen, ganz gleich welcher Art, denn es soll schon so sein, daß die Einkommensgrenze für alle gleich gilt und wer verdient, soll nicht eine Ausnahme bilden können, während eben für die Polizei tatsächlich nicht nur bei uns, als ob bei uns besondere Polizeieinsätze notwendig sind, in ganz Italien eben Gebrauch gemacht worden ist von dieser eigenen Bestimmung der Staatsgesetzgebung, daß man bis zu 15% reserviert, und zwar auch unter Abweichung von der Einkommensgrenze, reserviert für die Ordnungskräfte, aber selbstverständlich ohne Ausdehnung.

MITOLO (MSI-DN): Prendo atto delle dichiarazioni esplicative dell'Assessore Benedikter, ma certo che così come l'articolo era posto si prestava anche ad una interpretazione restrittiva. prendiamo atto che per le forze di Polizia si intendono anche i Carabinieri, le Guardie di finanza, gli agenti di custodia e tutte le altre categorie che...

BENEDIKTER (SVP): (Unterbricht - interrompe)

MITOLO (MSI-DN): Non la forestale? Questo già mi dispiace, perché si diminuisce di qualche unità certe categorie che meritano tutta l'attenzione possibile. Non che voi non l'abbiate, però devo ricordare qui che in tempi andati lo Stato aveva il suo ente che provvedeva alla costruzione di case per gli impiegati dello Stato. Disgraziatamente, e capisco la gioia dell'Assessore Benedikter, se ne è privato ed ha passato questo ente alle province ed alle regioni, le quali, a partire dalla Provincia di Bolzano, con somma gioia, come constatiamo dall'ampio sorriso dell'Assessore Benedikter, hanno preso in consegna questi alloggi e questi enti e fino ad oggi si sono ben guardati dal tenere in considerazione certe categorie degli impiegati dello Stato, in particolare gli impiegati della Polizia, che oggi vediamo finalmente presi nella debita considerazione. Non ho che da prenderne atto di questo, però tengo a sottolineare,

che anche le altre categorie, come quelle degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito, il corpo forestale e di altre attività, che non godono di quei benefici che una volta erano alla loro portata, proprio perché lo Stato aveva l'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato, che provvedeva ad assegnare ad a far fruire di alloggi anche queste categorie. Speriamo che i tempi possano migliorare e si possa raggiungere anche per queste categorie la soluzione di problemi non indifferenti e di non costringere lo Stato, come è accaduto in provincia di Bolzano, a dover provvedere alla costruzione di alloggi regolarmente contrattati dalla Provincia, mentre sarebbe stato più auspicabile e più augurabile che nel quadro del progetto di attività edilizia sovvenzionata vi fosse presa in considerazione anche questa categoria. Ci tenevo a dire questo, perché ho presentato un emendamento, di cui parleremo dopo. Non so se il collega D'Ambrosio intenda mantenere l'emendamento, ma noi crediamo che dopo le spiegazioni dell'Assessore sia sufficiente il testo così come è previsto dall'art. 34.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, noi dobbiamo constatare che, non solo, nel corso di questa legge vi sono ulteriori emendamenti, modifiche alla legge medesima, ma per la prima volta, Assessore ne dovrà pur prendere atto, per la prima volta Lei ha fatto un'affermazione che non è stata mai fatta, né in Commissione, né nel corso della discussione sugli ordini del giorno, né mai prima di adesso e cioè che nel termine 'favorire la mobilità del personale di Polizia', va inteso onnicomprensivo tutti coloro che svolgono funzioni di polizia, il che vuol dire un termine estensivo, onnicomprensivo di quelle categorie che noi...

CONSIGLIERE: (unterbricht -interrompe)

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): No, non è mai stato ovvio Assessore, non è mai stato chiaro, né ai colleghi della Commissione, né durante la discussione dell'ordine del giorno, né nel momento in cui qualcuno poteva benissimo obiettare rispetto quel passo specifico da noi richiamato nella relazione di minoranza. Noi anche, evidentemente, dobbiamo prenderne atto, dicendo che questo elemento di onnicomprensività fa appunto modificare l'intenzione che avevamo tramite il nostro emendamento di estendere queste categorie. Mi permetto però di far notare ai colleghi e dunque all'Assessore che allora, andrebbe individuata la dizione forse più chiara ed esplicativa. Cioè pongo all'attenzione del Consiglio e di tutti i colleghi, perché per personale di Polizia, chiunque legga questa legge, è portato ad intendere la Polizia. Quando uno chiama la Polizia chiama il 113, non chiama né la Guardia di Finanza, né i Carabinieri, altrimenti direbbe chiamo la Guardia di Finanza, i Carabinieri ecc. E' vero che questi corpi svolgono anche funzioni di polizia, però allora il discorso si amplia, perché c'è la Polizia giudiziaria. Non si può fare un ragionamen

to dal punto di vista strettamente letterale, anche perché, pongo in termini problematici la questione, che chiede una risposta: come considerate voi i vigili urbani? Come si considerano i vigili urbani e sono compresi? Lei Assessore dice di no, ma perché no, se svolgono anche funzioni di polizia, perché, tra l'altro, sono anche armati.

MITOLO (MSI-DN): Allora anche le guardie private!

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente e trasporti - DC): Allora anche le guardie ecologiche!

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Io sto ponendo un problema in termini abbastanza seri, né ironici, né per arzigogolare. Dico che la dizione è o può essere ambigua. Da una parte restrittiva, dall'altra non chiara. Allora, qui, stante alla delibera che qui mi è stata fornita della regione Lombardia, qui si usa una dizione molto più chiara, perché si dice sistemazione abitativa degli appartenenti alle forze dell'ordine, intendendosi per tali ecc. Perché, solo Polizia, così come è può essere non chiaro e dato che noi, per quanto possibile, contribuiamo anche ad elementi di chiarezza, ripeto non vorrei che qualcuno, nell'interpretazione della legge dicesse per saperlo dobbiamo attenerci alle dichiarazioni fatte nel corso del dibattito in Consiglio provinciale da parte del rappresentante della Giunta che per Polizia intendeva questi determinanti corpi, ma anche perché poi possono esserci dei casi, a memoria né ho colto uno, ma so che in determinate circostanze i vigili urbani esplicano funzioni di polizia. Allora, per favore, anche su questo aspetto cerchiamo di essere semplicemente corretti e di fare le cose nel miglior modo possibile. Ove ciò lo si faccia, è chiaro che il nostro emendamento è parzialmente superato. Rimarrebbe la parte generale, ma che non può essere risolta e noi lo si ritirerebbe. Chiaro con questa precisazione fatta dall'Assessore, ma che dovrebbe essere corredata da ulteriore precisazione o adeguamento della dizione in termini di legge.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich möchte schon bitten, daß man das alte Gesetz, ich sage alt in dem Sinne, daß es zurückreicht auf 1972 und da wird auf Seite 123 des italienischen Textes, im zweiten Absatz, Bezug genommen auf das Polizeipersonal, dann kommt das Militärpersonal und dieser Ausdruck ist mit Bedacht so gewählt worden, weil in den Durchführungsbestimmungen auch derselbe Ausdruck steht, weil das sozusagen gesetzestechnisch der einwandfreieste Ausdruck ist, der keinen Zweifel zuläßt. Wir haben inzwischen die Durchführungsverordnung gemacht, da steht, es muß eine Durchführungsverordnung gemacht werden und dort wird diese Bestimmung angewendet, Polizeipersonal. Die 150 Wohnungen, die für das Polizeipersonal reserviert werden, betreffen nicht nur die Staatspolizei, betreffen auch die Karabinieri, betreffen die Finanz und betreffen die

Gefängnispolizei. Es ist ganz gleich, ob ich hier diesbezüglich eine Erklärung im Sinne der Auslegung abgeben würde oder nicht, die Tragweite des Wortes Polizeipersonal steht eindeutig fest aufgrund der staatlichen Gesetzgebung. Wie gesagt, wir haben eine Durchführungsverordnung gemacht und wir haben eben diese 150 Wohnungen diesem Personal zur Verfügung gestellt.

Diese 150 Wohnungen sind nicht als Reservierung für zehn Jahre gedacht, sondern so bald als möglich, sobald eben 150 Wohnungen in den verschiedenen Standorten verfügbar werden. Denn es geht nicht nur um 150 Wohnungen in Bozen, sondern auch da und dort in der gesamten Provinz.

ABGEORDNETER: (Unterbricht - interrompe)

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich weiß jetzt nicht, ob schon alle vergeben worden sind, aber jedenfalls nicht gebunden auf 10 Jahre, sondern sofort, sobald die entsprechenden Wohnungen verfügbar werden, denn es kann eine Ortschaft geben, wo derzeit das Institut erst baut oder wo Wohnungen frei werden müssen, damit irgend jemand von der Polizei untergebracht werden kann. Die Wohnungen können nicht einfach mit Dekret errichtet werden. Das hat mit der Gerichtspolizei nichts zu tun, die Gerichtspolizei ist nicht eine Polizeigruppe, sondern die Polizei übt in gewissen Fällen unter gewissen Umständen die Funktion der Gerichtspolizei aus, ist eine Funktion, eine Aufgabe.

PRESIDENTE: L'emendamento D'Ambrosio é ritirato. Leggo ora un altro emendamento, a firma Mitolo, Costalbano, che dice: " Sostituire al secondo comma le parole ' di cui al n.2, dell'art. 6/bis, con le parole' di cui al numero 3, dell'art. 6/bis, della L.P. 2.4.1972, n. 4 e successive modifiche".

La parola al consigliere Mitolo per l'illustrazione.

MITOLO (MSI-DN): Ho chiesto di alzare il tetto di reddito per la terza categoria. Perché ritengo che oltre quelli che hanno un reddito medio-basso, ci siano anche quelli delle forze di Polizia, dai sottoufficiali agli ufficiali, che guadagnano anche di più e che vengono esclusi dalla seconda fascia. Allora, in questo senso, considerando l'estrema necessità che abbiamo di aiutare le forze dell'ordine a sviluppare la loro attività nelle migliori condizioni possibili, ritengo che si renda necessario non porre la questione del secondo livello, ma di farli rientrare anche nel terzo livello, così sono compresi tutti, senza alcuna discriminazione. Sarà cura poi dell'Ipeaa stabilire la graduatoria di necessità in base al reddito.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente e trasporti - DC): Adesso devo dire anch'io qualche cosa, riprendendo l'intera discussione,

perché il collega D'Ambrosio l'aveva aperta in un certo modo e poi tutto si è spostato sulle forze di Polizia. Questo ha dato modo di dire ancora a D'Ambrosio che i tetti sono bassi, che bisogna alzarsi, contraddizione tra i tetti alti e quelli bassi, con riferimento anche a quando l'ultima volta ho detto che se ci muoviamo su questo piano, ci astraiano veramente e completamente dalla realtà che stiamo vivendo, realtà di limitata disponibilità anche se la Provincia fa il massimo sforzo e che è tale da venire incontro solo a talune esigenze. Quindi, confermo che se si dovesse aumentare i tetti di reddito sarebbe una presa in giro nei confronti della gente. Che questa eccezione non sia confrontabile con la massa dell'utente è anche evidente, perché la caratteristica fondamentale dell'eccezione, fa riferimento ad una condizione di mobilità e fa riferimento ad una funzione speciale. Anche questo, per chi ha occhi da vedere ed orecchi da intendere, sia molto chiaro e senza cercare di fare una valutazione molto confusa, proprio per non riprendere tutto il discorso.

Per quanto riguarda le forze di Polizia, confermo quanto ha dato Benedikter. Lo confermo a maggior ragione, perché proprio per incarico della Giunta, quando sono state fatte le ripartizioni di quei famosi alloggi, mi sono preso io la briga, e non è stato semplice, di arrivare ad una ragionata ripartizione tra le diverse forze dell'ordine che sono queste: Carabinieri, forze di Polizia, Guardie di Finanza, agenti carcerari. La forestale e per l'amor del cielo non entriamo nella valutazione di quali sono gli agenti di Polizia giudiziaria, che possono essere interpretabili in un modo o nell'altro, perché tra il resto, il presupposto per il quale si concede questo beneficio è la mobilità. Perché, se anche le forze di Polizia fossero fisse, sempre in Provincia di Bolzano, allora non c'è bisogno di stabilire un'eccezione, perché le mette alla stregua della Guardia forestale e dei vigili urbani, che sono fissi. Quindi, dobbiamo capire bene che la mobilità è la funzione che determina l'eccezione, più che giustificata da questo punto di vista. Non parlo quindi di quelle che sono mobilità per altri servizi dello Stato, perché anche questo aveva detto il collega D'Ambrosio, ma non è il caso di confondere con questo. Lì siamo in funzione di una mobilità che a volte può essere relativamente alla funzione di un servizio che si svolge, che potrebbe mettere in movimento l'alloggio di servizio, per il quale ancora c'è da disporre della norma d'attuazione, cioè il famoso articolo 21 dello Statuto di autonomia, ma separiamo nettamente la cosa e non apriamo l'intera tematica che è veramente complessa e difficile e che ha bisogno di chiarimenti giuridici ed amministrativi. Stiamo parlando delle forze di Polizia, che sono state definite nel regolamento di esecuzione ed anche qui si potrà dire che sono pochi, perché è stato anche precisato che non significa che questi alloggi debbano essere realizzati in dieci anni, ma man mano che proseguono i programmi di disposizione e di disponibilità di alloggi. Potranno anche essere pochi, ma che sono confrontabili con la realtà. Torniamo sempre al discorso di confrontare la disponibilità con le esigenze, la domanda con l'offerta e qui non è sempre facile chiudere

il cerchio.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Wenn man die Einkommensgrenze, um hineinzukommen, von 9 auf rund 16 Millionen bereinigtes Einkommen erhöht, um hineinzukommen, weil wir festgestellt haben, daß die Polizei, eben um auch ein Minimum an Personal hineinzulassen, daß die Polizei eben doch verhältnismäßig gut gezahlt ist, also, das hat noch meinetwegen einen Sinn; aber es gibt den lateinischen Spruch "est modus in rebus", daß dann noch die höhere Einkommensgrenze nun hergenommen werden soll, also bereinigtes Einkommen von rund 19 Millionen, damit würde man eben die Logik sprengen, wonach diese Institutswohnungen tatsächlich den Minderbemittelten reserviert bleiben sollen und man macht Ausnahmen eben für solche Erfordernisse, Mobilität der Polizei, aber innerhalb von Grenzen, und das ist die nächste Einkommensgrenze.

Im übrigen möchte ich auf etwas zurückkommen, es hat geheißen, 150 Wohnungen sind sowieso wenig. Aber ich möchte eines jetzt zur Kenntnis bringen, es ist zwar ein Ergebnis der Volkszählung, also insofern an sich theoretisch sowieso bekannt, wonach der Staat in der Provinz Bozen nach wie vor rund, also, nach der Volkszählung gibt es Wohnungen, die im Eigentum des Staates, der Region, der Provinz und der Gemeinden sind, sind es 4.327. Wenn ich die Wohnungen im Eigentum der Gemeinde abzähle, die 997 ausmachen, davon 700 Gemeinde Bozen und 742 Gemeinde Meran und 50 Gemeinde Brixen, wenn ich diese abziehe und auch die Provinz hat nicht so viele, dann komme ich auf rund 3.300 sogenannte Dienstwohnungen des Staates, die nach wie vor eben für Staatsangestellte im allgemeinen benützt werden. Dazu gehören auch die 1.000 Wohnungen der Eisenbahn, die sicherlich von diesen 1.000 höchstens 200 als Dienstwohnungen angesehen werden können und das andere sind eben Wohnungen für Eisenbahn, die sind als solche gebaut worden und müßten auch gemäß Durchführungsbestimmungen auf die Provinz übergehen. Aber es sind alles in allem runde 3.300 Wohnungen im Eigentum des Staates, die als sogenannte Dienstwohnungen benützt werden und die, weil sie angeblich Dienstwohnungen sind, was bei den Eisenbahnerwohnungen bestimmt nicht zutrifft, eben nicht übergegangen sind, nicht übergeleitet worden sind an die Provinz aufgrund des Art. 67 und 68 des Autonomiestatutes.

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

MATHIAS LADURNER-PARTHANES

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Präsident Sfondrini.

SFONDRINI (Presidente - PSI): Ho chiesto di parlare, perché mi sono, come altri colleghi, interessato ai problemi riguardanti gli alloggi di servizio a disposizione delle forze dell'ordine. Dico che questo emen

damento pone una questione importante, perché significa ammettere personale di polizia che può arrivare fino ad un reddito attuale di 15,9 milioni. Questa cifra risulta dopo aver depurato gli introiti di un milione, per i familiari a carico e calcolando il 75% del reddito. Si tratta quindi di un reddito attorno ai 25 milioni per una famiglia tipo di marito, moglie e due figli e questo per l'ammissibilità. Un cittadino, che non appartiene alle forze di Polizia, ha un tetto per l'ammissibilità di 8,9 milioni, perché se ha un reddito di 9 milioni non può concorrere per ricevere l'alloggio. L'emendamento Mitolo coincide con il tetto, che spero venga modificato in occasione di questo disegno di legge, per buttare fuori la gente da un alloggio Ipeaa. Infatti, chi supera questo reddito viene buttato fuori dalla normativa attuale e bisogna stare molto attenti da non fare delle discriminazioni. Mi rendo conto che si tratta di alloggi di servizio di personale che viene trasferito d'ufficio, ma, come ho detto prima, per essere ammessi, queste persone con una famiglia tipo devono avere il reddito che ho detto prima. Ci possono poi essere anche altri casi, come marito e moglie solo, che devono avere un reddito di 22 milioni, quindi con un reddito molto alto. Ho preso la parola perché bisogna stare molto attenti a non fare una discriminazione troppo netta. Questo è il reddito, superando il quale, la gente, fino a questo momento, viene buttata fuori dagli alloggi Ipeaa. Si tratta del reddito previsto dall'art. 6/bis, seconda fascia. Quindi, secondo me, bisognerà fare un regolamento di esecuzione anche per questa norma, perché bisognerà modificare tutto quanto il punteggio dei redditi. Mentre oggi sono dieci punti, poi 9, poi 7, 5, 3 e 2 punti, a due punti li hanno solo coloro che hanno un reddito di 8 milioni. Quindi, se si vuole fare una graduatoria bisogna modificare questa suddivisione del reddito, per attribuire a ciascuno di loro un punteggio, perché ci sono agenti o Carabinieri che hanno solo un reddito, quello della loro attività, che sono senza figli e quindi bisogna stabilire l'attribuzione del punteggio dai 15,9 milioni in giù. Se io faccio, infatti, una graduatoria tra il persone di Polizia devo riassegnare un nuovo punteggio, perché c'è della gente che guadagna 12 milioni e non si può mettere sullo stesso piano chi guadagna 18 milioni e chi ne guadagna 12. Ripeto che sono molto dubbioso nel spostare questo reddito, quando penso che questo reddito è quello che fa uscire gli inquilini dagli alloggi dell'Ipeaa. Non sono quindi d'accordo di votare questo emendamento e volevo darne anche la spiegazione. Spero, come ha detto l'Assessore Pasquali, che nel corso della discussione si modifichi invece il reddito dei 15,9 milioni, cioè per la seconda fascia di coloro i quali devono lasciare gli alloggi dell'Ipeaa, perché penso che vi rendiate conto tutti quanti come ormai l'inflazione abbia creato delle situazioni tali per cui della gente può raggiungere facilmente redditi di questo genere e quindi è soggetto ad essere escluso dai benefici dell'Ipeaa.

Colgo l'occasione anche per dire che noi dobbiamo pensare che a questa gente diamo la possibilità, e mi riferisco a quelli della terza

fascia, di avere un mutuo al 5% di interessi in 15 anni. Quindi, l'ente pubblico calcolando il costo del denaro, che é attorno al 25-26%, ma per semplificare le cose ...

CONSIGLIERE: (Interrompe - unterbricht)

PRESIDENTE: Se Lei trova del denaro al 19% me lo porti, che poi ci penso io a darlo via al 22%, al 23% o al 24%. Lei me lo porti, che poi io lo vendo a quei tassi lí! Ho accompagnato qualcuno in banca per avere un prestito minimo di tre o quattro milioni, e tra una cosa e l'altra, la spesa delle cambiali, il tasso, altre spese di commissione, alla fine la gente non si accorge che paga il 26 o il 27% anche se avevano detto il 22%. E' cosí, Lei Assessore non ha bisogno di denaro, ma provi ad andare a vedere. Mettiamo il 20% cosí siamo d'accordo tutti quanti, ma anche questo vuol dire che noi per un prestito medio al Credito Fondiario di circa 80 milioni, per quindici anni, a scalare, sono altri 80 milioni che diamo. Noi, a detta gente che ha un reddito attorno ai 24 o 25 milioni, consentiamo l'accesso all'edilizia abitativa agevolata e contribuiamo con la differenza tra il 20% ed il 5% che gli facciamo pagare, cioé il 15%... sí, sí il 6,5%, perché si sono ridotte le annualità, ma diamo sempre la differenza tra il costo del denaro e quello che lui paga di interesse, cioé a quel cittadino della terza fascia che ammettiamo al credito agevolato, diamo un contributo in 15%, attorno agli 80 milioni, forse qualche cosa di piú che meno. Al 15% restituendo ogni semestre un capitale mutuatato di 80 milioni, noi, come ente pubblico, eroghiamo circa 75 o 76 milioni. Quindi, noi aiutiamo questa gente della terza fascia con un intervento di 80 milioni. Mentre noi mettiamo fuori di casa gente della seconda fascia se supera quel reddito per tre anni di seguito. Mi sembra un trattamento veramente ingiusto nei confronti dei cittadini: a chi guadagna di piú eroghiamo 75 o 80 milioni, a chi guadagna di meno, che appartiene alla seconda fascia, che supera questo reddito di 1.000 lire lo buttiamo fuori e lo mettiamo in grosse difficoltà. E' vero che gli diamo la possibilità di fare il mutuo, ma non tutti sono in grado di fare il mutuo, perché sappiamo e l'ho detto, che per accedere al mutuo bisogna avere delle condizioni di partenza particolari, bisogna avere in tasca come minimo una ventina di milioni. Quindi, non tutti sono in grado di accedere ad un mutuo, perché se una famiglia ha due figli che studiano all'università ed appartengono alla seconda fascia non mettono via neanche un centesimo, anzi fanno grossissimi sacrifici. E non mi riferisco neppure all'andare in ferie, ma i sacrifici riguardano proprio la risuolatura delle scarpe e rivoltare i cappotti o trasferire quello del fratello maggiore al fratello minore e cosí via. Ho colto questa occasione, perché l'assessore Pasquali ha detto che si sta trattando su questa faccenda per portare un elemento di riflessione all'Assessore Benedikter, che dovrebbe modificare i tetti di reddito per coloro i quali occupano case dell'edilizia abitativa agevolata.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, brevissimamente voglio solo dire questo: sembra di assistere alla scena tipica del cane che rincorre sé stesso, mordendosi la coda. Spiace doverlo constatare, ma è così. Si rifiuta un ragionamento ed un intervento onnicomprensivo sul complesso della materia; si cerca di attuare provvedimenti parziali, poi si consta che vi sono rovesci della medaglia assai vistosi dal punto di vista della contraddizione. Non si vuole prendere atto delle nostre e non solo nostre sollecitazioni, si continua ad insistere con comportamenti che però, alla fine, portano a questi dati di fatto. E questo è il primo elemento. Il secondo, un po' più di merito: ho l'impressione che noi dobbiamo calare nel concreto che cosa si verificherà nei fatti, anche a proposito del tetto di reddito, che è un elemento, secondo noi, assai parziale. Signori cari, qui chi deciderà che il brigadiere tale o l'appuntato tal altro o la guardia scelta va in una località X, trasferito per motivi di servizio. Perché questa è la realtà dei fatti! Chi deciderà sarà l'Ipeaa che sarà il signor X o Y, che viene trasferito dal comando legione, trattandosi di carabiniere, all'attendenza di chi so io, oppure la Guardia di Finanza che da San Candido andrà a Malles, o da Malles a Brennero, o da Brennero a Vattelapesca? Cioè, mi pare che nel merito vi sia anche questa considerazione da fare. Non basta che ni stabiliamo un tetto; il tetto è un punto di riferimento che dice va bene chi è al di sotto ecc.ecc. Ma dopo, il concetto, è che vengano riservati degli alloggi che non potranno che essere gestiti dalle autorità. Cioè di sicuro sarà l'Ipeaa a decidere quale persona sarà trasferita e quindi c'è un limite che il soggetto interessato può passare, ma credo che sia abbastanza ovvio che costui non è che deve fare una domanda ed essere messo in graduatoria, perché il presupposto, se abbiamo ben capito, è che questi siano alloggi riservati a questi corpi, si vedrà come, si vedrà dove, si vedrà in quanto tempo, e all'interno dei singoli corpi, delle singole amministrazioni ci sarà la gestione. Nessuno di noi può intervenire, per motivi abbastanza ovvi sul fatto che sia la guardia o l'agente X o Y, che sia trasferita per motivi di servizio. Noi stiamo esaminando una questione che dice: questo è il requisito per il quale poi passare, ma dopo il resto non lo possiamo più dirottare. Presumo che l'ente pubblico non possa pilotare gli avvicendamenti, i trasferimenti, le assegnazioni, perché a noi sfuggono gli elementi di valutazione e di giudizio per cui questi trasferimenti e queste esigenze di servizio vengono attivate. Credo che questo sia un elemento che vada tenuto in debita considerazione, fermo restando le altre, che naturalmente condivido e che qui ha espresso il Presidente compagno Sfondrini, per quanto riguarda l'incongruenza tra le diverse fasce che da una parte servono per entrare, però sono le stesse fasce che fanno anche uscire! Quesito: costoro che superano il requisito per poter entrare, qualora per motivi diversi dovessero superare la fascia di reddito sloggiano? Questa è la contraddizione e l'origine è nell'elevazione delle fasce di reddito per avere titolo e continuare a ri-

manere nell'alloggio dell'Ipeaa.

MITOLO (MSI-DN): Ma allora dove é la difesa della mobilità?

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): C'è lo mobilità dello soggio e di sfratto e questa é una contraddizione che si deve affrontare. Assessore, Lei converrà che esiste questo problema: noi da una parte creiamo gli alloggi di servizio, nel senso che sono riservati agli appartenenti a questi corpi, per cui per entrare deroghiamo dalla norma generale per i redditi. Dopo di che, perché la moglie fa qualche cosa, aumenta di grado o con gli scatti di anzianità supera il tetto di reddito, che magari rasentava prima ed allora fuori. Quando é fuori dalla casa viene meno l'esigenza del servizio: la contraddizione é palese, perché se non si mette mano contemporaneamente al secondo aspetto, evidentemente il problema é parziale. Non basta che uno debba poter entrare, ma deve anche, per quanto possibile rimanere. Credo quindi che bisognerà considerare e la deroga per entrare e presumo anche la deroga per rimanere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

GIUSEPPE SFONDRINI

VORSITZ DES PRÄSIDENT:

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich möchte dem Präsidenten des Landtages sagen, daß er die zweite Einkommensgrenze mit der dritten verwechselt hat. Da geht es um die zweite, um die Heraufsetzung der untersten auf die zweite. Denn die erste Einkommensgrenze für die Zulassung zu Institutswohnungen sind runde 9 Millionen; die zweite Einkommensgrenze allgemein.

ABGEORDNETER: (Unterbricht - interrompe)

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Das ist der fünfte Teil, Art. 41 und folgende vom Wohnbaureformgesetz, ab Seite 121.

Die zweite Einkommensgrenze, welche auch maßgebend ist für die Kündigung, ist 16 Millionen bereinigtes Einkommen, wobei ich bei einer Vierpersonenfamilie mit der Steuer auf 21,2 Millionen komme.

PRESIDENTE: Ho detto che per la terza fascia ci vogliono 19 milioni e cento mila lire, il che significa un reddito di 25 milioni, per una famiglia 4 persone. Basta tirare via ...

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Da geht es ja um die zweite Einkommens-

grenze und nicht um die dritte. Ich habe verstanden, Sie haben gesagt, also es kann einer hineinkommen mit 25 Millionen. Das stimmt nicht. Maßgebend ist die zweite Einkommensgrenze und dort ist eine Vierpersonenfamilie, wenn ich die Steuer danach berechne, sind 21,2 Millionen, bei einer Vierpersonenfamilie. Dann kommt die dritte Einkommensgrenze und ihr macht dann aus, mit derselben Berechnung, da kommen wir auf 26,6 Millionen. Die dritte Einkommensgrenze, wo Sie gesagt haben, der bekommt auch noch vom Land, der sogenannte Mittelstand, kann auch noch einen gewissen Beitrag erhalten. Das stimmt dann, aber um hineinzukommen in Institutswohnungen wird die Grenze hinaufgesetzt von der ersten auf die zweite Einkommensstufe, aber nicht auf 25, sondern auf bereinigte 16 Millionen, wenn man den Abzügen Rechnung trägt und der Steuer Rechnung trägt, dann sind es 21,2 Millionen. Ich möchte nur das präzisieren. Sie haben dann gesagt, da muß doch im Wege der Durchführungsverordnung geklärt werden, daß wer also so hineinkommt, die anderen Punkte. Dazu möchte ich sagen und was zuletzt D'Ambrosio gesagt hat, diese Durchführungsverordnung ist schon da, sie ist schon seit geraumer Zeit, seit dem Frühjahr da, denn aus dem Art. 43 des Gesetzes, so wie es heute besteht und so wie es seit November 1980 besteht, steht nur der Vorbehalt an dieses Personal drinnen, Polizeipersonal und andere Gruppen, und dann steht, daß mit Durchführungsverordnung näher geregelt werden soll und in dieser Durchführungsverordnung ist selbstverständlich das drinnen was ihr jetzt gesagt habt, das müßte erst geregelt werden. Wir haben ja nur aufgrund dieser Durchführungsverordnung festsetzen können, so viel Wohnungen und unter diesen Bedingungen, wobei das Konzept darin besteht, daß man sagt, dieses Personal, es soll diesem Personal eine gewisse Anzahl, also 150 Wohnungen auf insgesamt 11.743 derzeit Institutswohnungen soll dem Polizeipersonal vorbehalten werden. Es sollen aber, abgesehen von dieser Erhöhung der Einkommensgrenze, alle übrigen Bestimmungen aufrecht bleiben. Z.B. wer etwa in der Nähe, erreichbar von seinem Arbeitsplatz, leicht erreichbar bereits eine Wohnung hat oder sonst eine Wohnung besitzt, die einen gewissen Ertrag abwirft, der einen gewissen Betrag überschreitet usw. Alle anderen Bestimmungen bleiben aufrecht. Dieses Personal soll ja soviel als möglich, so weit als möglich und zwar jetzt nur mit der Ausnahme dieser Einkommensgrenze gleich behandelt werden wie die ganze Bevölkerung, die also in der Lage ist um eine Institutswohnung anzusuchen, welche die Voraussetzung hat für eine Institutswohnung. Und dieses Personal schließt einen Mietvertrag mit dem Institut ab, so wie alle anderen, nur daß eben diese Anzahl von Wohnungen diesem Personal vorbehalten bleibt, daß sich nicht andere für diese 150 Wohnungen mit bewerben können. Das ist die einzige Ausnahme und die Ausnahme, die in der Einkommensgrenze besteht, damit überhaupt welche zugelassen werden können. Im übrigen gelten dieselben Bedingungen, dieselben Voraussetzungen für alle, die sich um eine Institutswohnung bewerben, und das Nähere wurde bereits in der Durchführungsverordnung, die heuer im Frühjahr erlassen worden ist, geregelt.

PRESIDENTE: Ho detto che oggi, per essere ammessi ad un alloggio Ipeaa, non si deve superare il reddito di 8,9 milioni netto. Con l'articolo attuale il reddito massimo per essere ammessi significa 15,9 milioni netto, che loro significa 21,2 milioni. Chiaro? Sì! Questo reddito mentre ammette le forze di Polizia butta fuori tutti gli altri e butta fuori anche le stesse forze di Polizia, se non si modifica il tetto di reddito. Bisogna comunque modificare il tetto per tutti. Cioé, per essere buttati fuori, attualmente, bisogna superare il reddito netto di 15,9 milioni e mi riferisco ai cittadini che abitano in un alloggio Ipeaa, mentre per le forze di Polizia questo reddito consente ancora l'immissione. Però, nel mentre si mettono dentro, se non si modifica la norma per buttarli fuori, si possono anche far sloggiare. Questa, chiaramente é una contraddizione, ed allora bisogna cambiare il tetto. Ho fatto tutto questo ragionamento per aggiungere, se possibile, un ulteriore elemento, perché, assieme ai suoi colleghi di Giunta, così, come ha detto l'Assessore Pasquali, si riesamini il problema del tetto per essere sbattuti fuori dall'Ipeaa e di portarlo alla terza fascia. Questo perché noi, ai cittadini che fanno una domanda di mutuo agevolato e che appartengono alla terza fascia e che hanno quindi 19,9 milioni netti, 26,6, lordi per una famiglia media, diamo in quindici anni circa 80 milioni, mentre chi supera i 15,9 milioni viene sbattuto fuori da un alloggio Ipeaa. C'è quindi questa contraddizione che bisogna sanare, perché se riconosciamo meritevoli di sussidio o di intervento pubblico coloro i quali hanno un reddito di 19,9 milioni netto, non possiamo nel medesimo tempo mettere fuori di casa gente che ha un reddito di 15,9 milioni. Questo é il ragionamento che ho fatto. Assessore ho colto l'occasione per fornirLe un elemento di riflessione nella definizione di questa fascia.

KASERER (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, hier ist meines Erachtens wiederum etwas eingetreten, was typisch ist, sei es für die Opposition der Linken bzw. der Rechten. Sie wollen eine gesetzliche Bestimmung erreichen, daß alle ansuchen können, unabhängig praktisch vom Einkommen. Also, daß man auch für die Mietwohnungen ansuchen kann, das war der Antrag, auch wenn man ein bereinigtes Einkommen von nahezu 20 Millionen hätte, wie der Vorschlag war. Sie würden damit sagen, es können also von mir aus, um jetzt nur eine Hausnummer zu sagen, es könnten jeweils 500 ansuchen, aber die böse Verwaltung müßte dann eine Rangordnung machen und müßte dann diejenigen, die mit einem höheren Einkommen dastehen, sowieso ausschließen. Also scheint es mir schon gerechter zu sein und sinnvoller zu sein, für diese 150 Wohnungen eine Einkommensgrenze nach oben festzulegen und sie ist praktisch um sieben Millionen Lire erhöht worden und ich glaube in diesen sieben Millionen Lire ist allerhand drinnen. Es ist doch ein großer Unterschied, ob ich mit einem bereinigten Einkommen von 8,9 Millionen Lire in eine Mietwohnung hineinkomme oder ob ich auch mit einem Einkommen

von 10, 12, 13 und 14, 15 Millionen in diese Mietwohnung hineinkomme. Und wenn ich dann, meines Erachtens, also, mit einem Einkommen von 12, 13, 14, 15 Millionen Lire kann der Polizist in der Wohnung drinnen bleiben, anstatt, wie es sonst wäre, daß er schon gar nicht mehr die Möglichkeit hätte anzusuchen. Darum geht es ja. Aber es wäre dann meines Erachtens nicht ganz gerecht, wenn er jetzt hergehen könnte und jetzt, auch für das Drinnenbleiben muß die Einkommensgrenze, müßte die dritte Einkommensstufe genommen werden. Das wäre doch nicht sinnvoll, dann hätten wir auf der einen Seite, so wie es der Präsident Sfondrini in seiner ersten Stellungnahme gesagt hat, hätten wir auf der einen Seite jene, die mit 15,9 Millionen Lire hinausfliegen und der schöne Polizeibeamte kann drinnenbleiben bis er auch noch um ein Viertel mehr verdient. Das scheint mir doch nicht gerecht zu sein. Vor allem dann, wenn die Zahl der Wohnungen nicht erhöht ist, dann sollte man in erster Linie jene berücksichtigen, und darum geht es uns immer wieder und das ist der klare Beweis dafür, daß jene dazukommen, die ein geringeres Einkommen haben und nicht jene mit einem höheren Einkommen. Es nützt denen mit einem höheren Einkommen nichts, daß sie ansuchen, wenn sie dann doch nicht drankommen, weil man doch eine Rangordnung machen müßte. Also ist das von mir aus gesehen eine ganz reine Augenauswischerei. Das ist typisch für diesen Vorwahlkampf.

MITOLO (MSI-DN): Innanzitutto respingo le ultime frasi del collega Kaserer, che pretende di dimostrare che la nostra proposta ha carattere preelettorale. Proprio l'andamento della discussione, con gli interventi successivi dei due assessori, del Presidente del Consiglio regionale e del collega D'Ambrosio e suo, dimostra che questo é un problema serio ed é quindi un dato di fatto che va affrontato con serenità, equità e non certamente lasciandosi prendere dal desiderio di farsi una propaganda elettorale. Voglio porvi una questione di fondo: voi dite, proprio come nel testo dell'articolo, per favorire la mobilità del personale di Polizia. Quindi ammettete che esiste, oltre che una categoria della Polizia, ammettete che esiste una condizione restrittiva e di difficoltà proprio per questo personale e che quindi il provvedimento é di carattere eccezionale e non può rientrare nei limiti e nelle considerazioni di un provvedimento normale, tant'è che fino ad ora non l'avevate preso. Vi siete resi conto che esistono delle condizioni particolari per questo personale, che ebbene essere mantenute e che comportano anche certi oneri come quello di dover diminuire la quota degli appartamenti a disposizione della stragrande maggioranza dei cittadini. Qui mi preme anche sottolineare come il provvedimento che ci ha presentato, preso dalla regione Lombardia, D'Ambrosio, afferma niente po' po' di meno che mette a disposizione del personale di Polizia, intendendo per personale di Polizia i Carabinieri, la Polizia di stato, le Guardie di Finanza e gli agenti di custodia, il 10% degli alloggi a disposizione di edilizia residenziale pubblica. Voi, a mala pena, ne mettete a disposizione l'1% e sembra che abbiate messo a disposizione delle forze di Polizia della provincia di Bolzano tutto il

patrimonio dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata. Ma rendiamoci conto su che cosa stiamo discutendo! Stiamo discutendo su 150 alloggi che oggi, per la prima volta, abbiamo appreso dall'Assessore Benedikter, mentre incerto era l'Assessore Pasquali, lo devo dire, che non in 10 anni questi alloggi vengono messi a disposizione come originalmente avevamo saputo e ci era stato detto da un intervento che ricordo perfettamente fatto da parte dell'Assessore Benedikter, ma che se ci sono tutti 150 li potremo anche dare in questo momento. Non ci sono e soprattutto non si sa dove questi 150 alloggi vengono messi a disposizione, se a Bolzano, credo 15, mentre tutto il resto in Provincia, ma bisogna tenere presente che il personale di polizia, dei Carabinieri e delle Guardie di Finanza, cambia di residenza di norma ogni 4 anni o ogni due anni, perché tengono i comandi per due anni. Questo lo avete tenuto presente quando si è trattato di chiedere il requisito della residenza quadriennale obbligatoria per poter godere dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni regionali. A parte questo, cambia di posto spessissimo, anche perché viene promosso. C'è il brigadiere che diventa maresciallo, c'è il maresciallo di prima che diventa maresciallo a tre botte, come si dice. C'è il tenente che diventa capitano, maggiore e via di seguito e quindi, chiaramente, oltre che aumentare di reddito cambia anche di sede. E come si fa allora a tenere ben in considerazione queste variabili? Che sono variabili dipendenti tra il resto! Credete di aver fatto chissà che cosa mettendo a disposizione questi 150 alloggi, ma è un'inezia e non tenete presente che non sia difficile avere i dati di reddito di queste categorie. Ed allora il limite della seconda fascia che voi avete posto, è un limite ragionato sulla base della conoscenza dei redditi? Degli stipendi che hanno? Sembra che le forze di Polizia, da quello che ho sentito dire, abbiano stipendi favolosi. Ma penso che neppure un generale di corpo d'armata ha questi redditi! Perché ho chiesto la modifica della fascia? Proprio per ovviare all'inconveniente che ha segnalato e il collega Sfondrini nel secondo intervento, riprendendo la giustissima osservazione del collega D'Ambrosio. In questa maniera, con la contraddizione dei regolamenti e delle posizioni, si rischia di annullare il beneficio a cui si vorrebbe che partecipassero queste forze. Da un lato consentite di superare la fascia di reddito per l'ammissione e dall'altra li mettete nella condizione di essere cacciati via, perché il regolamento delle case dell'Ipeaa, prevede che oltre quel limite debbano andarsene, creando quindi una disparità di trattamento tra i cittadini. Allora, non conviene porre il limite massimo, ma stabilire la graduatoria di esigenza, che mi sembra la cosa più logica. Anche il discorso che faceva il collega Sfondrini circa la possibilità di usufruire del mutuo al 5 o 6%, ma sfido chiunque sa di dover rimanere in Alto Adige per due o quattro anni al massimo, a pensare di costruire la casa in proprio, quando magari sa di dover essere trasferito a Canicattì, a Barletta, a Sassari ecc.ecc. certamente, tra coloro i quali appartengono alle forze dell'ordine sono rarissimi quelli che hanno interesse a costruirsi la casa a Bolzano, con sommo piacere

della Südtiroler Volkspartei e dell'Assessore Benedikter, perché sicuramente in questa maniera evita di avere gente italiana in Alto Adige, ma nella logica e nella realtà dei fatti è un dato preciso. Ecco quindi, che se vogliamo tenere presente le esigenze di servizio, le esigenze di questa categoria, ma soprattutto le esigenze di noi cittadini che abbiamo bisogno di servizi in questo ramo, in questo settore perfettamente efficienti, che diventano tali soprattutto per la tranquillità e serenità di chi li deve attuare, che io ho chiesto di aumentare la fascia di reddito. So anch'io che da un punto di vista teorico ed astratto, aumentando le fasce di reddito veniamo ad aumentare il numero di cittadini che possono partecipare alla richiesta dell'alloggio dell'Ipeaa e quindi da un punto di vista teorico possiamo operare in maniera di sfavorire le categorie meno abbienti, ma sta al regolamento di esecuzione della legge, di tenere conto di queste cose ed a stabilire che chi ha meno reddito e chi ha meno possibilità debba avere, attraverso il punteggio della graduatoria, un punteggio aggiuntivo per poter ovviare a certi inconvenienti. Ma per fare questo non occorre il cervello di Galileo, mi sembra che le semplici ragioni di buon senso e di opportunità esigano che si faccia così. Ecco perché tutte le ragioni che sono state addotte e dal collega Sfondrini e dal collega Pasquali, non mi trovano concorde e non mi convincono a ritirare l'emendamento. Meno che meno poi le considerazioni di Kaserer, il quale è convinto che chissà cosa andiamo ad operare con questa manovra e chissà cosa andiamo a minare. Esistono delle situazioni che possono essere risolte, proprio con estrema serenità, tenendo presente, che proprio in quelle categorie il doppio reddito è quasi di norma, perché con lo stipendio di un brigadiere o di un maresciallo dei Carabinieri non si mantiene una famiglia di quattro persone. Occorre che la moglie si dia da fare e che faccia o l'impiegata o l'insegnante e si superano facilmente questi limiti di reddito, che sono considerati dall'art.6/bis, cioè dalla legge sui piccoli risparmiatori. Oggi giorno poi il reddito di terza categoria è di 14.500 mila lire e quindi in futuro arriveremo ai 15 o 16 milioni al massimo, anzi proprio con tutte le agevolazioni ai 21,2 milioni, che non è poi questo reddito favoloso. Non nego che non sia un reddito discreto, ma che per chi è costretto ad andare alla ricerca di alloggi in affitto, in certe zone come Vipiteno, non può bastare. Ecco perché continuo a battermi, perché venga accolto l'emendamento che ho presentato.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Faccio una prima osservazione, che qui è troppo frequente la battuta, che naturalmente è sciocca e mistificatoria, di considerare le cosiddette opposizioni in quanto tali come tutt'uno. Ancora adesso abbiamo sentito le opposizioni, fascisti e comunisti sono uguali. Allora fascisti e comunisti uguali, dunque il compagno Sfondrini è uguale al fascista e così via dicendo. Collega Kaserer, l'opposizione è una cosa, noi siamo parte dell'opposizione, però se permette, sappia che l'opposizione è molto diversificata. Noi non andiamo a dire

che i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei al Parlamento, avendo votato, per es. sulla vicenda Negri, come il Movimento Sociale, sono dei fascisti. Chiaro? Quello che Kaserer ha detto sono sciocchezze, perché, se queste equazioni valgono, valgono allora, anche in senso opposto e dato che noi siamo abituati a distinguere, non mettiamo nel mucchio gli schieramenti che di volta in volta si fanno per dire che sono tutti uguali e é ora che queste cose cessino, non tanto per ossequio alla verità, ma per non fare vergogna ed offesa a sé stessi, perché si ritorcono contro chi le dice.

Seconda questione: badate colleghi che qui c'è un difetto di fondo. Può piacere o non piacere, ma va detto. L'imbarazzo sta nel coniugare una norma che vale per l'edilizia pubblica in generale, con degli alloggi che noi diciamo di riservare, per esigenze di servizio, seppure nell'ambito dell'edilizia pubblica, a determinati corpi di Polizia, nel senso estensivo, che prima é stato precisato. Allora, la contraddizione sta proprio qui, se debbono servire alle esigenze di servizio e dunque anche ad elementi di discrezionalità che le singole amministrazioni al loro interno debbono decidere, queste cozzano contro quegli elementi di duttilità, tra cui quello del reddito. Se noi avessimo a mente, e qui c'è un elemento di ostinata intransigenza e di non conoscenza di alcune organizzazioni di queste amministrazioni. Faccio un esempio: le amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, hanno, per motivi di servizio degli alloggi. Determinate qualifiche che rivestono determinate funzioni, anche se elevate hanno automaticamente per esigenze di servizio o di reperibilità l'obbligo di residenza per determinati tecnici, dirigenti ecc., che dunque sballano dal punto di vista dei redditi. Ma dato che o deraglia il treno, o manca la corrente, queste persone debbono essere reperibili. Analogia si può fare per determinati corpi dello Stato. Se ritengo che il brigadiere tale, il maresciallo tal altro del corpo A, B o C, debba andare in quella località per motivi di professionalità, non posso essere troppo vincolato dalla questione del reddito, perché la contraddizione é immediata. Non posso dire ma tu prendi troppo di stipendio, non hai diritto alla casa e non ci vai, viceversa, io ti debbo promuovere per quella funzione, scarti dal tetto di reddito e devi andartene via, perché la casa, come abbiamo detto, é un elemento di servizio dovuto alla mobilità. Questa é la debolezza di fondo, ma anche una certa debolezza dell'emendamento del collega Mitolo. Se da una parte la cosiddetta breccia, che eleva la seconda fascia nel modo come abbiamo detto dell'articolo 34, é già un passo in avanti, l'altro passo non deve essere un'ulteriore elevazione di questa fascia. Secondo me, c'è tutto un discorso a monte che ho cercato di condensare, ma semmai nell'elevazione della fascia per avere titolo al mantenimento dell'alloggio. Infatti, non posso rasentare allo stesso tempo la fascia di reddito per accedere, che é la stessa fascia di reddito per rimanere. Infatti, se io, nel momento attuale sono brigadiere e vengo promosso maresciallo ho questo reddito perché é alle spalle, ma vado a San Candido, a Malles e vado lí per ricoprire un certo servizio e nel mo-

mento in cui prenderó uno stipendio superiore sballo rispetto alla fascia e dovrei essere cacciato fuori, questa é la contraddizione. Questo per sottolineare ancora una volta l'esigenza che non si può parlare di fasce per l'accesso, senza, contemporaneamente, fare un discorso sulle fasce di mantenimento del titolo e che questo discorso complessivo é contraddittorio o comunque può prestarsi a troppi vincoli, rispetto all'elemento della mobilità che ha attinenza alla funzione, al servizio e tutte le considerazioni che noi abbiamo più volte fatto. Mi pare che l'emendamento abbia semmai questo elemento di debolezza e di limitazione, che insiste nella fascia di reddito per l'accesso, mentre andrebbe semmai spostato sulla fascia di reddito del mantenimento del titolo all'alloggio.

PRESIDENTE: Metto ora in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Mitolo: respinto a maggioranza con quattro astensioni ed un voto a favore.

Chi chiede la parola sull'articolo 34? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Colleghi, prima di chiudere la seduta, raccomando vivamente i signori consiglieri di essere presenti alle ore 15.

La seduta é sospesa.

ORE 13.05 UHR

ORE 15.17 UHR

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

GIUSEPPE SFONDRINI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Proseguiamo la trattazione del disegno di legge n. 247/83.

Art. 35

(1) Dopo l'art. 43 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 43/bis:

"(1) Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 43 l'Istituto é autorizzato a locare sul mercato libero abitazioni standard popolare alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e successive modifiche, allo scopo di assegnarle in locazione alle stesse condizioni degli alloggi di proprietà dell'Istituto stesso."

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Solo per chiedere all'Assessore se per caso può riferire quanti sono gli alloggi reperiti in affitto che fino ad oggi l'Istituto Case popolari è riuscito ad ottenere in locazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Am 4.Juli waren es 101.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 35: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 36

(1) La lett. d) del primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente: "d) un rappresentante del comune nell'organo competente per l'assistenza di base".

Chi chiede la parola sull'art. 36? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 37

(1) Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22.5.1978, n. 23, (21 giugno 1978) sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate con delibera della giunta comunale a destinare parte della cubatura, realizzabile o realizzata sull'area assegnata, alla costruzione di un alloggio da affittare alle condizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche.

(2) Gli assegnatari che ottengono l'autorizzazione di cui al comma precedente possono beneficiare per l'abitazione popolare da loro realizzata delle agevolazioni edilizie di cui alla legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche.

Chi chiede la parola sull'art. 37? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 2.4.1962, N.4, E SUCCESSIVE MODIFICHE: NORME PER FAVORIRE L'ACCESSO DEL RISPARMIO POPOLARE AD UN'ABITAZIONE

Art. 38

(1) Alla lett.a) del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, vengono aggiunte le seguenti parole: "rispettivamente convenzionati alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1".

(2) Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "Per le

famiglie composte di più di cinque membri é ammesso l'aumento di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, il che può corrispondere ad altrettanti vani abitabili".

(3) Al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "In caso di recupero di alloggi si può derogare per ragioni tecniche dalla prescrizioni di cui alle lett. b) ed f) del primo comma."

Chi chiede la parola sull'art. 38? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 39

(1) Al primo periodo della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti parole: "o abbia ceduto nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda la proprietà di una tale abitazione".

(2) Il secondo periodo della stessa lett. b) é sostituito dal seguente: "Si considera adeguata l'abitazione quando la superficie abitabile della stessa supera mq 28 per una persona, mq 38 per due persone e mq 15 per ogni ulteriore persona".

Chi chiede la parola sull'art. 39? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 40

(1) L'art. 3 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, é sostituito dal seguente:

"(1) Le abitazioni costruite, acquisite o recuperate ai sensi della presente legge, nei primi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione non possono essere alienate, né locare, né su di esse possono essere costituiti diritti reali, salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato. Nel secondo decennio l'alienazione, la locazione e la costituzione di diritti reali é ammessa esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Per le abitazioni non già soggette ai vincoli di cui all'art. 28 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, il vincolo di cui sopra viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad atto unilaterale d'obbligo a cura del beneficiario.

(2) Qualora dopo la concessione del mutuo o del contributo dovesse venire accertato:

- a) che la concessione dell'agevolazione edilizia é stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;
- b) che l'abitazione non viene occupata;
- c) che l'abitazione viene occupata da soggetti diversi da quelli di cui al primo comma;
- d) che viene modificata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di

essa, si procede alla revoca dell'agevolazione. Nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo di mutuo o contributo compresi gli interessi; nel secondo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata del mutuo residuo di cui alla lett. a) dell'art. 6, rispettivamente la cessazione immediata delle agevolazioni concesse.

(3) I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a fornire, su richiesta dell'Assessorato, entro un mese le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo al provvedimento di revoca deve essere contestato dall'Assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

(4) Spetta alla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10.11.1960, n. 12, decidere sulle contravvenzioni e comminare le relative sanzioni, nonché dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al secondo comma.

(5) Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora l'alienazione dell'abitazione sia autorizzata dalla commissione di cui al comma precedente per l'acquisto nello stesso comune di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta."

Chi chiede la parola sull'art. 40? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 41

(1) Nella lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "art. 59, n. 1, della legge 27.7.1978, n. 392" sono sostituite dalle parole "art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27.7.1978, n. 392".

(2) All'art. 4 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

"Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia si tiene conto della consistenza del patrimonio dei genitori e dei figli anche non conviventi. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare il richiedente deve produrre estratto tavolare e foglio di possesso dei beni immobili dei genitori e dei figli."

A questo articolo é stato presentato un emendamento, firmato dai consiglieri D'Ambrosio, Stecher e Barbiero, che dice: "Comma II. e I. sopprimere le parole 'anche non conviventi'".

La parola al consigliere D'Ambrosio per l'illustrazione.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, egregi colleghi,

mi pare che l'emendamento sia abbastanza chiaro ed abbastanza ovvio. Dico questo sul piano del diritto e delle norme che regolamentano la nostra vita. Potrei anche fare alcune considerazioni di comprensione dal punto di vista morale, che uno che appartiene ad un nucleo familiare assai facoltoso, ed abbiamo conosciuto, attraverso gli organi di informazione, casi abbastanza scandalosi in provincia di Bolzano, debba non usufruire di determinati benefici e vantaggi, essendo, come si suol dire, membro di famiglia abbastanza facoltosa. Credo che detto questo non si possa, 'tout court' fare un'estensione meccanica nel considerare patrimoni che sono scissi anche sul piano del diritto. Perché, che senso ha che nella valutazione delle condizioni economiche si tiene conto della consistenza del patrimonio dei genitori e di figli, anche non conviventi, quando magari costoro non conviventi, genitori e figli, hanno interessi profondamenti diversi, diversamente ubicati, magari anche geograficamente, o comunque interessi familiari profondamente slegati tra di loro? Mi chiedo che senso ha, fossi io un figlio che vive di vita propria, rispetto al nucleo dei genitori, tenere conto di cosa hanno i genitori con i quali non ho nulla a che fare. Sicché, non credo che sia una cosa fattibile e praticabile, dal punto di vista dell'elementare diritto, perché il presupposto della non convivenza significa che vi sono nuclei familiari tra di loro autonomi ed essendo questi nuclei familiari autonomi seguono delle loro autonome sorti. Ci sono delle situazioni in cui questa non convivenza diventa anche un paravento per aggirare determinati impedimenti ed usufruire di determinati vantaggi, ma nel momento in cui ci sia un elemento di non convivenza, nuclei familiari molto separati, non vedo perché il vincolo genitore-figlio, debba essere inteso con un vincolo tale, che ha un suo riflesso anche ai fini della valutazione delle condizioni economiche.

Morale della favola: se io avessi dei genitori e con questi, anche se non convivo, debbo chiedere ed ottenere determinate risposte dall'ente pubblico in base a precise richieste per quanto riguarda il mutuo, non vedo che cosa abbiano a che fare i miei genitori non conviventi nella determinazione del reddito, di cui io debbo produrre prove. Mi pare che sia estremamente debole e non scendiamo in casi più o meno particolari, più o meno specifici, dove tra l'altro, i genitori e figli non conviventi, sono non conviventi anche per rapporti profondamente divisi e separati tra gli stessi. Sicché mi pare che questo sia debole, anche se mi pare che si può convenire, con una valutazione di tipo morale, ma purtroppo, in termini legislativi e del diritto, credo che la moralità sia una cosa che segua un corso a volte diverso rispetto una legislazione che qui invece si intende attuare.

Per questo noi chiediamo di sopprimere le parole 'anche non conviventi', per motivi che oltre alla spiegazione, peraltro abbastanza breve, mi pare che debbano essere considerati elementi abbastanza palesi ed ovvi.

COSTALBANO (NS-NL): Oltre a quanto messo in rilievo dal presentato-

re dell'emendamento, vorrei aggiungere alcune cose. Nell'articolo si cita: "Nella valutazione delle condizioni economiche della famiglia, si tiene conto della consistenza del patrimonio dei genitori". Penso che a questo punto un pensierino deve essere fatto. La consistenza del patrimonio é cosa diversa dalla consistenza del reddito. Qui si entra in un campo molto nuovo e che forse, con la legge in gestazione del Governo attuale può venire in soccorso, in quanto il Governo sta presentando delle norme che garantiscono la possibilità al fisco di intervenire per l'accertamento dei redditi e si introduce nuovamente il criterio del reddito presunto. Questo é un criterio molto agevole per il fisco ed in fondo anche un criterio molto equilibrato per evitare le evasioni fiscali. Infatti l'accertamento del reddito, cosí come viene determinato dalla denuncia delle tasse é un accertamento assai relativo e soggetto a delle valutazioni estremamente estemporanee. Invece, la presunzione del reddito credo che comporti il fatto che l'accertamento ad es. delle disponibilità che uno ha, sia a livello individuale, sia a livello di azienda, può rilevare che solamente avendo una fonte di reddito può permettersi determinati consumi. Indipendentemente dal tipo di denuncia dei redditi che uno può presentare, é certo rilevante se uno viaggia in bicicletta oppure con la Ferrari 3.000. Intanto qui c'è una differenza sulla questione del patrimonio. La consistenza del patrimonio, con le leggi attuali, é molto difficile da accertare. Il patrimonio evidente é accertabile, ma sappiamo che vi sono dei casi in cui proprietari di grosse società e di grosse imprese presentano i bilanci in rosso e magari hanno gli apparecchi a reazione. Facciamo una distinzione su questi dicendo che accertiamo il loro patrimonio e quindi gli apparecchi a reazione con il bilancio in rosso non convince. Questo é il gioco delle società fantasma ed anche il gioco dei depositi bancari. Come si qui a fare un accertamento? Avviene una discriminazione inaccettabile sull'accertamento del patrimonio, perché, in questo caso, si possono accertare solo determinate categorie di patrimoni e non altre. Non penso che a questo punto si possa introdurre una normativa di questo genere con legge provinciale, che fa a pugni con la logica e con la normativa vigente. Assessore Benedikter, é veramente assurda questa formulazione, perché non ha senso. Ci si può riferire, e sarebbe meno ingiusto, al reddito, ma riferirsi alla consistenza del patrimonio é una cosa veramente assurda, ingiustificata sotto tutti i punti di vista. Credo che questo articolo vada veramente corretto, perché, tra l'altro, incorre veramente nell'illegittimità, perché introduce elementi di differenziazione e di discriminazione, che sono intollerabili. C'è anche il fatto che non si può dare una valutazione del patrimonio o del reddito dei familiari non conviventi. E' un'assurdità e trovo strano il caso che sia il Partito Comunista a fare delle obiezioni nei confronti di questa norma, che dovrebbe essere restrittiva nei confronti di chi ha grossi patrimoni. Però, mi rendo conto che giustizia vuole che se un figlio, come succede molto spesso oggi, se ne va per i cavolacci suoi, indipendentemente dalla famiglia e non vuole essere dipendente dalla famiglia, ebbe-

ne, non vedo perché a costui bisognerebbe fare una presunzione di reddito, anche per i familiari non conviventi. Questa è una assurdità, che non ha niente a che vedere con un'interpretazione corretta. Tanto varrebbe introdurre il criterio della presunzione del reddito, per cui, nell'esame e nella valutazione delle condizioni economiche si tiene conto di un presunto reddito, secondo il tipo di consumi che uno ha. Allora, si possono fare delle inchieste, che saranno molto più che giustificate. In questo senso potrebbe andare l'ordine delle cose. Diversamente, questo è un grosso pasticcio legislativo, che non ha niente a che vedere con un intervento serio.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Man kommt aus dem Wundern nicht heraus. Man möchte meinen, daß gerade die Linke, die ja für die soziale Gerechtigkeit gewissermaßen geboren war, um die soziale Gerechtigkeit besser durchzusetzen, bei einem Artikel, wo man versucht, ein unvollkommener Versuch, aber immerhin, man versucht noch, so weit es verfassungsmäßig tragbar erscheint, versucht man, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit besser durchzusetzen, daß wenn der Vater oder die Kinder Liegenschaften besitzen, ob es nun Hotels oder Wohnungen sind, oder was immer, daß dem Rechnung getragen werden soll und daß man den Liegenschaften eher noch Rechnung tragen kann als wie dem Einkommen, das veränderlich ist, das ist auch eine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Und daß man, um eben ein Bedenken, daß es verfassungswidrig sein könnte, zu zerstreuen, hat man sich auf das Vermögen an Liegenschaften beschränkt, an unbeweglichen Gütern. Die können erfaßt werden; aus denen kann man auch schließen, es gibt eine gesetzliche Erbfolge, daß eben die nahen Verwandten doch in der Lage sind; dafür zu sorgen, die betreffende Familie mit einer Wohnung zu versorgen. Also, dieser Drang nach sozialer Gerechtigkeit ist bisher auch in mehreren Gemeinderäten Südtirols zur Geltung gekommen, indem sich Gemeindeausschüsse gewehrt haben, geweigert haben, gemäß Gesetz Grund im sozialen Bauland zuzuweisen an Personen, Genossenschaftsmitglieder oder einzelne, von denen sie gesagt haben, die Eltern sind doch Hotelbesitzer oder Besitzer von mehreren Wohnungen usw., daher, wir weigern uns, diesen Leuten, diesen Familien, dem Sohn dieses Vaters einen sozialen Baugrund zuzuweisen. Wir haben das Gefühl, daß das sozial nicht in Ordnung ist. Das entspricht nicht der sozialen Gerechtigkeit und wir möchten eben hier mit dieser Bestimmung diesem Drang, der in unseren Verwaltern drinnen ist, entgegenkommen und soweit es uns verfassungsrechtlich noch vertretbar erscheint, und die Liegenschaften sind nachweisbar, das Vermögen, auch wenn es ein Aktienvermögen ist, ist nicht so leicht nachweisbar und als Autonome Provinz haben wir auch nicht die Befugnisse einer Steuerbehörde, die jetzt erweiterten Befugnisse an Steuerbehörde, um hier Nachforschungen anzustellen.

COSTALBANO (NS-NL): Il problema ce lo siamo posti anche noi costan-

temente e forse con la preoccupazione di evitare l'evasione fiscale, di evitare l'accesso a contribuzioni di carattere sociale a chi, di per sé, non dovrebbe avere diritto. Però, questo non può avvenire con la lesione dei diritti fondamentali di un cittadino. Ma scherziamo? Il rispetto della legge deve essere comunque fondamentale ed assicurato in ogni caso. Su questo, Assessore Benedikter, non si può andare giù a carro armato e Lei, a mio avviso, sta andando fuori del seminato. Sono d'accordo con Lei che ci poteva essere un tentativo e questo poteva essere solamente con il criterio della presunzione del reddito. Se un figlio, di un genitore benestante, con tanti immobili, tanti capitali si può permettere le macchine, le vacanze, il lusso, per cui, a livello comunale si conoscono queste cose e si sa che questo ha un tenore di vita di un certo livello, questo, per presunzione di reddito, non deve avere diritto. Ma solamente se esistono queste condizioni ed a questo livello, in rapporto anche con la nuova legislazione che dovrebbe intervenire a livello statale, si potrebbe garantire una legittimità anche a questo livello. Diversamente la cosa non è accettabile, perché, il problema della presunzione del reddito è reale e sta per essere affrontato dal Governo, anzi credo che alcune norme siano già state varate per quanto riguarda l'evasione fiscale. Su questo si era possibile fare conto, ma sulla base del patrimonio che è discriminante e comunque legato al fatto dei familiari conviventi, questo è una assurdità. Capisco che di fatto ci sono delle ingiustizie che avvengono a livello sociale, ma non si può prescindere da quella che è l'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge. Se ci sono ineguaglianze queste vanno accertate attraverso la presunzione di reddito e questa è l'unica via perseguibile. Altre vie, se si vuole rimanere nella legalità, non ce ne sono.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, debbo fare presente che non vorrei che casualmente, come in passato, anche questo governo dovesse mettersi in testa che si può proseguire con le leggi approvate con riserva, con impegni a modificare, perché violano questo o quell'articolo della Costituzione, come è successo nel 1980. Credo di dirlo a ragione, perché è già successo nel 1980 e credo che questo rientri e lo ha appena confermato l'assessore Benedikter, in un elemento che può incappare in obiezioni di ordine costituzionale. Mi dispiace, Assessore Benedikter, sottolinearlo, ma sul piano del diritto credo che i nuclei familiari a sé stanti e dunque genitori e figli, tra di loro non conviventi ed autonomi, abbiamo vicende separate. Lei dice di stupirsi, perché da sinistra solleviamo certe obiezioni. Questo perché, evidentemente, siamo abituati a considerare il diritto non come un elastico restringibile o estensibile ed anche perché siamo allenati da una antica esperienza, non di ieri o dell'altro ieri. Cioè, che quando certe lezioni, sul piano della giustizia sociale vengono da forze che sul piano della giustizia sociale sono dall'altra parte, quanto meno bisogna guardarsi lo stoppino. Questa è l'esperienza che la storia ci insegna. Perché, Lei Assessore si

richiama alla giustizia sociale: benissimo! Allora in questo caso si dovrebbe tenere conto delle maggiori facoltà, disponibilità, proprietà ecc. di patrimoni qui ricordati nel tenere conto quando uno presenta determinate richieste. Ma, Assessore Benedikter, mi spieghi, quando succede l'opposto, visto che siete animati da spirito di egualitarismo, quando ad un figlio, ad un genitore rispettivamente, gli si dá qualche cosa in più nel tenere conto del genitore o del figlio che sta troppo male, troppo in basso rispetto alla media di una presunta giustizia sociale. E' un po' il discorso che in questi giorni sentiamo fare dai soliti predicatori della giustizia, i quali, alla ricerca di rubinetti da stringere per far quadrare dei conti che non torneranno, anche perché primi responsabili di questi conti che non tornano, dicono che bene, bisogna anche toccare gli assegni familiari per fare una certa giustizia. Allora, questa giustizia ancora all'interno di questi strati sociali, di categorie ben individuate. Lor signori naturalmente non si toccano e ci si guarda bene ancora dal vedere di integrare per coloro che sono un po' troppo sotto delle presunte medie. Noi invece crediamo che la maggior giustizia non sia nell'equilibrio soltanto all'interno delle categorie sociali più deboli, ma la giustizia sia nell'equilibrio tra gli strati sociali più deboli e quelli che sono troppo forti, anche dal punto di vista delle capacità economiche e dei patrimoni. Noi, qui come altrove, siamo consapevoli che vi sono persone che hanno abusato di certi metodi. Noi sappiamo che ci sono pubblici o privati, che hanno dei redditi accertabili, che non usufruiscono delle borse di studio, dei libri gratuiti, magari dell'abbonamento al bus e tanti altri esempi, solo perché c'è un documento che si chiama 101, dove il reddito è accertabile. Ma sappiamo che ci sono persone che non dispongono di questo documento, arcimilionari, se non miliardari, possessori di tanti beni, che continuano ad usufruire di questi benefici e magari questo succede anche nei confronti di coloro i quali cercano o di acquisire ulteriori benefici alle spalle della collettività, presentando appunto richieste anche di mutui o cose varie, pur partecipando ad un nucleo familiare che dispone invece di parecchie ricchezze. Ma il distinguo, sul quale insisto, è che se sul piano morale è identico il giudizio, sul piano del diritto e pratico la condizione di chi convive in un nucleo familiare e di chi non convive. Questo è il punto! Scusatemi signori, faccio un esempio personale per non imbarazzare gli altri: che cosa c'entra mio padre con me? E' mio padre e vi sono degli affetti, ma dal punto di vista degli interessi, che disponga o non disponga di patrimonio, che cosa centra? Viviamo di vita autonoma, di famiglie autonome, questo è il discorso e non si convive. Dunque che cosa c'entra? In Commissione ho anche sollevato l'esempio, riprovevole finché si vuole, ma che la vita offre, di genitori e figli che non solo non sono conviventi, ma sono con dei rapporti profondamente guasti. Che centra la condizione dell'uno, che si riflette sull'altro?

CONSIGLIERE: (Interrompe - unterbricht)

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Ma qui si parla di patrimonio! Allora, nel momento in cui cerco di ottenere dei benefici debbo presentare della disponibilità patrimoniale dei miei genitori, anche non conviventi. Insisto a dire cosa centra il patrimonio di famiglie tra di loro autonome. Cosa centra appunto nei confronti del contribuente. Lo so che se uno privatamente vuol fare quello che vuole lo fa, ma cosa centra la condizione di chi non è convivente e vive di vita autonoma, ai fini dell'ottenimento di questi contributi pubblici rispetto alla consistenza del patrimonio, rispettivamente dei genitori e dei figli? Mi dispiace ma non mi convincete. Non ci convince né il ragionamento, e non ci convince sul piano del diritto. Sul piano morale, possiamo convenire anche noi, che un elemento di solidarietà dovrebbe comportare anche questo, ma, signora Gebert-Deeg, Lei è ottima testimone che chi dimostra con delle carte che è povero, prende dei contributi anche se è ricchissimo. I suoi collaboratori funzionari, se superano un determinato reddito è vero o no che non ottengono contributi? Ma è vero o no che un possessore di tanti milioni, purché riesca a non dimostrarli ottiene queste cose? Ed allora, mi pare che non ci siano dubbi da questo punto di vista. Ma qui, mentre usiamo la lente d'ingrandimento nei confronti di queste cose, non lo facciamo contemporaneamente nei confronti di altre cose. Perché allora a senso unico? Volete tenere conto del patrimonio nel nucleo familiare anche non convivente ed in questo caso dei genitori? Benissimo, ma si tenga conto allora, di quando i genitori non ci sono di dare qualche cosa in più, perché si possa venire incontro a questo nucleo familiare che non ha i mezzi per farcela. Ecco il senso unico che voi volete perseguire. Che poi ci siano degli elementi di ricerca, perché certi scandali non si ripetano, e mi riferisco a figli di persone molto per bene che chiedono ed ottengono queste cose, noi siamo i primi a denunciarle, ma sul piano di una correttezza anche legislativa.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, ho ascoltato con interesse gli interventi, che si sono susseguiti e sono molto perplesso. Posso senz'altro credermi e darvi atto che siete mossi da un sentimento di equità e di ricerca di giustizia sociale. In effetti possono darsi i casi di gente che ci marcia, come si dice in italiano. C'è un figlio di famiglia benestante, fa finta di andarsene dal nucleo familiare originale e poi racconta la storia di quello che non va più d'accordo con la famiglia, che non ce la fa, mentre tutti sanno che in sostanza è soltanto una finzione. Costui ci specula, ottiene la possibilità di fabbricare una propria casa, ottiene contributi sulla legge del piccolo risparmiatore, ottiene magari addirittura anche l'appartamento in affitto dall'Ipea. Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo cercare di tutelarci, perché non vogliamo essere ingannati. Però, ad un dato momento questo discorso è un'arma a doppio taglio, perché può darsi anche il caso di coloro i quali sono realmente in rotta con la famiglia, può darsi il caso di coloro che sono

figli di coniugi separati, che vivono il dramma di una famiglia separata e che hanno enormi difficoltà, proprio per questo motivo. Allora in questo caso, siccome il padre e la madre sono ricchi possessori, ma vogliono liberarsi dalla tutela dei figli e farsi una loro famiglia, non danno niente ai figli, perché tanto possono arrangiarsi. C'è però anche il caso dei figli che ignorano i genitori, anche se questi si trovano in difficoltà rispetto ai figli, che li hanno dimenticati, come molto spesso appare ed è sempre più occasione di constatare per le vecchie coppie, ma siccome il figlio è ricco, o perché il padre e la madre sono ricchi, noi, con questo articolo li mettiamo tutti sullo stesso piano e diciamo che poiché, o a monte o a valle esiste una certa situazione di benessere, il richiedente non ha diritto di partecipare, quando forse meriterebbe di essere aiutato.

Una legge ha per principio l'interesse della collettività e non può negare la possibilità dell'acquisizione di un certo diritto, non può essere basata su una presunzione soltanto ed hanno ragione i colleghi della sinistra, quando parlano di ricerca del reddito presunto. Qui però entriamo in una selva oscura, dove è difficilissima la possibilità di arrivare ad avere dati certi e concreti. Ho il timore con questo articolo, anche se l'emendamento comunista non cambia di gran che la sostanza, noi non facciamo assolutamente un atto di giustizia e non credo neanche, perché qui si entra in una materia molto delicata e anche dal punto di vista del rispetto della Costituzione non so quanto possa essere valutato positivamente, che meriterebbe naturalmente un esame da parte di un costituzionalista, ma ho la sensazione che questo articolo potrebbe essere anche un motivo di serio ripensamento da parte del Governo e potrebbe essere causa di reiezione della legge. Comunque, io ripeto, prendo per buone le dichiarazioni dell'Assessore, che vuole tentare, perché probabilmente l'esperienza in qualche caso l'ha già fatta la Provincia di Bolzano, soprattutto nella periferia, di qualcuno che come ho detto continua a marciare in questi modi di fare, però ho l'impressione che così come è messo nel testo non sia gran che utile e forse in qualche cosa possa diventare dannoso nei confronti degli interessi di coloro i quali non hanno alcuna colpa di avere i genitori o i figli benestanti, che si sono dimenticati o dei genitori o dei figli. Non mi convince nel modo più assoluto, quindi continuerò ad astenermi su questi articoli.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: respinto a maggioranza con cinque voti a favore e quattro astensioni.

Chi chiede la parola sull'art. 41? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 42

(1) Nella lett.a) dell'art. 6 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, l'ultimo periodo viene sostituito dal se-

guente: "L'importo del mutuo può coprire anche l'intero costo di costruzione o l'intero prezzo di vendita, non potendo però comunque essere superiore al 75% del costo di costruzione di un alloggio di mq 110 utili, aumentati di mq 15 di superficie per ogni persona in più delle cinque, come definito al primo comma dell'art. 7".

(2) Il primo periodo del secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: "La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15, cui si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni".

A questo articolo è stato presentato un emendamento, firmato dai consiglieri D'Ambrosio e Stecher, che dice: "Sostituire le cifre '15' in '20'."

Penso che sia opportuno scrivere le parole 'anni 15' in 'anni 20', perché il 15 c'è già due volte: per i metri quadrati e per gli anni.

Chi chiede di parlare? La parola al consigliere D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Non occorre molto per spiegare l'emendamento. Quando noi avevamo detto secondo comma pensavamo che fosse di per sé sufficiente, ma comunque il senso è chiarissimo. Dato che noi abbiamo presentato gli emendamenti e ci siamo opposti all'accorciamento della durata del mutuo, da ventennale a 15 anni, e su tutti gli articoli ove questo viene previsto, abbiamo presentato gli emendamenti per non aggravare le condizioni di coloro i quali ritengono di risolvere il problema con il mutuo.

Ricordo ancora, per memoria, che l'accorciamento del periodo da 20 a 15 anni, comporta un aumento secco di circa il 33% del mutuo, scaricando appunto in tre periodi quello che dovrebbe essere scaricato in quattro ed aggravando non poco le condizioni complessive di coloro i quali hanno queste scadenze. Mi pare che altre parole non siano da aggiungere, essendo noi abbastanza a conoscenza delle motivazioni, essendo stato questo un filo conduttore dei nostri interventi.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza con 5 voti favorevoli ed una astensione.

Chi chiede la parola sull'art. 42? La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Unicamente per chiedere una spiegazione. Assessore, il primo comma mi sembra un po' scritto ed espresso in termini che mi sembrano un po' contraddittori. Si dice: "L'importo del mutuo, comunque non superiore al 75% del costo di costruzione o del prezzo di vendita dell'alloggio di 110 mq utili, aumentati di mq.15 per ogni persona in più delle cinque, come definiti dal primo comma dell'art. 7, può coprire anche l'intero costo di costruzione o l'intero prezzo di vendita."

Il mutuo non può essere superiore al 75% del costo di costruzione, ma può coprire anche l'intero costo di costruzione o l'intero prezzo di vendita. Ma come é questa storia? L'altro giorno non c'ero e vorrei che mi si chiarisse come é questa storia.

FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin froh, daß dieser Artikel hier eingefügt wird. Er bedeutet, daß derjenige, welcher eventuell über wenig Eigenmittel verfügt aber mit einer kleineren Wohnung doch auskommt, vielleicht doch in die Lage versetzt wird zu einer Eigentumswohnung zu kommen, weil insgesamt der Artikel so lautet, daß grundsätzlich nicht mehr als 75% der errechneten Kosten bezahlt werden können d.h. im Klartext, daß heute bei der Berechnung eines Darlehens zuerst die vorhandene Bruttofläche genommen wird, mit dem jeweilig festgelegten Baukostenpreis multipliziert wird, das ergibt die 100%. 75% davon ist auf jeden Fall die Obergrenze, die als Darlehen im Moment ausgegeben wird. Bis zu dieser Höhe aber kann jemand auch den gesamten Betrag bekommen, wenn er also die niederere Fläche hat. Beispielsweise bei 160 m. Brutto wird er auf jeden Fall nur 75% der errechneten Kosten bekommen. Wenn jemand aber 120 m. Brutto erwirbt, dann kann er heute auch 100% der Kosten bekommen, wie sie aufgrund des vorher Gesagten ausgerechnet werden.

Im Gesetz, das heute in Kraft ist, bekommt jemand nur absolut die 75%, d.h. er kauft eine Wohnung mit 80 Millionen, auch wenn es nur eine 65-m.-Wohnung ist bekommt er nicht mehr als 65 Millionen Lire bzw. auch wenn sie größer ist, bekommt er nicht mehr als 60 Millionen Lire. Morgen kann er unter Umständen die 80 Millionen bekommen, wenn es in dieser Rechnung drinnen ist. Das ist ein Zwischending zwischen dem, was in den vergangenen Jahren in Kraft war, daß man 100% der errechneten Kosten bekommen kann, im Jahre 1982 mit Gesetz Nr. 16 haben wir abgeändert, daß jeder nur absolut 75% bekommt, jetzt versuchen wir ein Mittelding, daß jemand im Rahmen der 75% bis dahin auch 100% bekommen kann. Absolut stimmt es sowieso nicht, denn die Landesregierung hat ja beschlossen, den Höchstbetrag bei Bau auf 80 Millionen festzulegen und bei Kauf auf 96 Millionen. Man bewegt sich ja sowieso nur in diesem Rahmen, auch wenn es unter Umständen mehr ausmacht. Auf jeden Fall ist das eine wesentliche Besserstellung zu dem, was im Moment in Kraft ist und eine ehre Angleichung an das, was bis vor einem Jahr in Kraft war.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: con un'astensione ed un voto contrario é approvato l'art. 42.

Dó ora lettura dell'art. 42/bis, presentato dall'Assessore Benedikter e dall'Assessore Rubner.

Art. 42/bis

- (1) Al terzo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il

reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

Chi chiede la parola sull'art. 42/bis? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 43

(1) Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lett. F) e G) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lett. a) dello stesso articolo, non può superare il 75% della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 60% del costo di costruzione come definito del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata nel regolamento di esecuzione di cui al primo comma, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione."

Chi chiede la parola sull'art. 43? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 44

(1) L'onere iniziale annuo del 5, rispettivamente 8 e 9,5 e rispettivamente 10 e 11,5%, previsto ai n. 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene aumentato al 6,5 rispettivamente 10% e rispettivamente 13% del capitale mutuato.

(2) Il secondo comma dell'art. 6/bis della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'onere a carico del mutuatario è stabilito in misura differenzista secondo la fascia di reddito di appartenenza in via preliminare all'atto di ammissione al contributo provinciale nell'interesse del 3,5% rispettivamente 6,5% per la seconda rispettivamente terza fascia per il periodo di prefinanziamento e di preammortamento del mutuo, e nelle misure indicate al comma precedente dall'entrata in ammortamento del mutuo e in via definitiva, dopo i primi quattro anni di cui al quarto comma dell'art. 6. Il mutuatario, già appartenente alla seconda o terza fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta avere diritto al trattamento corrispondente alla prima fascia di reddito può chiedere in luogo del mutuo a carico del fondo di rotazione di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 6, l'aumento del contributo nella misura occorrente, affinché l'onere a suo carico non superi il 6,5% del mutuo avuto. Il mutuatario dal fondo di rotazione, invece, già appartenente alla prima fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta aver diritto solo a contributo, dovrà corrispondere da tale data l'onere di cui ai n. 2 e 3 del precedente comma."

(3) Alle domande presentate entro il 31.5.1983 si applicano gli oneri a ca

rico del mutuatario previsti dalla normativa precedente.

E' stato presentato un emendamento, firmato dai consiglieri D'Ambrosio, Stecher e Barbiero, che dice: "Sopprimere l'intero articolo 44".
La parola al consigliere D'Ambrosio per l'illustrazione.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, perché l'emendamento soppressivo? Perché é l'emendamento che tocca gli interessi sul mutuo, ovviamente peggiorando oltre alla durata nel tempo, da venti a quindici anni, il mutuo per coloro i quali lo chiedono e l'ottengono. Sicché mi pare che sia ovvia la considerazione che abbiamo già fatto e la richiesta di sopprimere l'articolo.

Diciamo anche che non siamo d'accordo e questo sí tengo a sottolinearlo, non siamo d'accordo con una procedura che instauri un elemento di retroattività, nel senso che coloro i quali hanno presentato domanda nei mesi scorsi, ovvero dal primo di giugno, siano con la legge attuale, che speriamo sia oggetto di revisione da parte di questo Consiglio, che siano inseriti in tassi più elevati ed in durata più ridotta del mutuo. Questo tendavamo a dirlo, anche per quanto concerne l'elemento di retroattività che secondo noi é assai iniquo.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione: respinto a maggioranza con due voti a favore ed un'astensione.

Chi chiede di parlare sull'art. 44? La parola al consigliere Lunger.

LUNGER (PDU): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu diesem Artikel, zwar auch so, wie er von der Kommission geändert worden ist, einige Worte sagen. Dieser Artikel hat eindeutig rückwirkende Wirkung und mir scheint, daß zu diesem Punkt und überhaupt zur Rückwirkung von Gesetzen etwas zu sagen ist. Es scheint eine Spezialität von Landesrat Benedikter zu sein, immer wieder Gesetze zu erlassen oder dem Landtag vorzuschlagen, die meistens dann angenommen werden, die rückwirkende Kraft haben, die rückwirkend irgendeinen Termin festsetzen, ab dem das und das möglich war oder ist, usw. Diese rückwirkende Termine sind bis jetzt bereits zum zweiten Mal dem Verfassungsgerichtshof vorgelegt worden. Erstens, das erste Mal, erst vor einem Jahr vom Bozner Landesgericht bezüglich der damals willkürlichen Festsetzung eines Termines, meiner war auch rückwirkend, bis dem Wohnungen des Institutes den Mietern als Eigentum abgetreten werden konnten; und das zweite Mal die rückwirkende Wiederinkraftsetzung durch das Gesetz Nr. 34/80 von Bauzonen, die bereits durch den Ablauf der Zehnjahresfrist verfallen waren. Diese zweite Bestimmung, die wir im übrigen mit diesem Art. 2 des Gesetzes 34/80 bereits abgeschafft haben, auch diese Bestimmung, vor allem die rückwirkende Anwendung ist von der Vollversammlung des Staatsrä-

tes heuer dem Verfassungsgerichtshof vorgelegt worden. Für mich ist diese wiederholte rückwirkende Wirkung von Gesetzen nicht tragbar, in dem Sinne, daß die Rechtssicherheit, die eben in einem demokratischen Staat bis zu einem gewissen Punkt sein müßte, immer mehr ausgehöhlt wird. Der Bürger weiß nicht nur nicht mehr, wie lange ein Gesetz bleiben wird, wie lange er auf eine bestimmte Rechtsnorm bauen und sich verlassen kann, sondern er weiß sogar bald nicht mehr, wann auf einmal rückwirkend etwas anderes vorgeschrieben wird. Also, daß Situationen, die sich bereits verwirklicht haben, wie damals der Verfall der Bauzonen, waren bereits landwirtschaftliches Grün. Siehe da, kam das Gesetz, sagt nein, rückwirkend sind die wieder Bauzonen, von Rechtssicherheit immer weniger. Manche Bürger fühlen sich nur mehr bei der Nase herumgeführt. Diese Haltung des Landesrates Benedikter, die sich immer öfter wiederholt, zeigt, daß derselbe offensichtlich überhaupt kein Verständnis für wirkliche Rechtssicherheit eines demokratischen Rechtsstaates hat, ihm geht es darum, seine Macht zu zeigen, nach Belieben die Gesetze zu ändern, wie sie ihm passen und einfach zeigen wer hier herrscht. Daß er sich immer mehr blamiert, die ganze Sache ist nicht nur ein Ausfluß einer ziemlich allgemeinbekannten Selbstherrlichkeit, sondern noch viel mehr einer ziemlich jetzt immer mehr offenbar werdenden Unfähigkeit, auf einem Sachgebiet ein Gesetz auszuarbeiten, das für längere Sicht irgendwie brauchbar ist.

PRESIDENTE: Scusi consigliere, sono costretto a toglierle la parola, se Lei insiste nell'offendere un collega! Per cortesia, Lei parli in termini corretti.

LUNGER (PDU): Ich habe hier nur gesagt, das ist keine Beleidigung, das ist ein politisches Urteil, wenn ich sage, daß seine Gesetzgebung so ist, daß sie nicht, deshalb lese ich vor, was der Staatsrat diesbezüglich schreibt über die Gesetzgebung. Da steht: "Tipico esempio di una legislazione stratificata dettata più dagli impulsi del momento che non da una ragionata visione d'insieme dei problemi da risolvere." So bezeichnet das Oberste Verwaltungsgericht Italiens die Gesetzgebung auf diesem Gebiete dieses Landtages. Wenn ich das nicht mehr sagen darf, was der Staatsrat in einem öffentlichen Urteil schreibt, meine Herren, wo sind wir denn dann hingekommen. Ich habe jetzt schon gesagt, was ich zu sagen habe. Es geht hier nicht um die persönliche Anschuldigung, sondern um die Bewertung einer Gesetzgebungs- und Verwaltungstätigkeit, die das gesamte Volk betrifft. Da glaube ich schon, daß man da mindestens so deutlich reden darf wie es der Staatsrat in einem öffentlichen Urteil macht. Das habe ich getan und deswegen bestätige ich jedes Wort, das ich gesagt habe.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich fühle mich in keiner Weise von einem Abg. Lunger beleidigt. Aber der Abg. Lunger ignoriert wieder einmal, ich habe schon einmal gesagt, daß im Art. 6 des Kleinsparergesetzes,

weil er sich schon so aufführt, als ob er die Gesetzgebung beherrschen würde, drinnensteht, im zweiten Absatz, daß die Höchstdauer des Darlehens für den Bau und für den Kauf in 20 Jahren festgesetzt wird und für die Wiedergewinnung die Höchstdauer. Also, daß heute schon, und zwar seit 1978, schon immer die Norm bestanden hat, daß die 20 Jahre die Höchstdauer sind und nicht die Dauer. Und daß wenn wir jetzt die Höchstdauer festsetzen auf 15 bzw. 10 Jahre, damit keine rückwirkende Bestimmung gemacht wird, weil schon heute die Dauer auch nur auf 15 Jahre festgesetzt werden konnte im Verwaltungswege.

LUNGER (PDU): Herr Landesrat Benedikter! Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, daß dort steht, bis zu einer Höchstdauer von 20 Jahren. Das habe ich schon gewußt. Aber diese Höchstdauer ist in der Praxis bis jetzt immer angewandt worden. Die Bürger haben gehofft und konnten erwarten, daß diese 20 Jahre, wie sie seit jetzt bestehen, auch so lange angewandt werden bis tatsächlich das Gesetz geändert wird. Sie gehen jetzt aber her und tun rückwirkend dieses Gesetz, diese Bestimmung, die so angewandt worden ist und darum geht es. Die Bürger waren es gewohnt, daß es 20 Jahre waren, ob da im Gesetz gestanden hat Höchstdauer oder nicht, das spielte für die Bürger keine Rolle, für die Bürger war es immer 20 Jahre und das war die Rechtsgrundlage. Das war die Rechtsordnung, auf die sie vertraut haben und vertrauen konnten. Ob da Höchstdauer oder Dauer gestanden hat, war für die Bürger belanglos. Für sie waren es 20 Jahre, das ist wesentlich. Und dieses Vertrauen in diesen Rechtszustand und es war ein Rechtszustand, dieses Vertrauen ist nun rückwirkend gebrochen worden, da können Sie sagen was Sie wollen, ob dort dann Höchstdauer oder Dauer gestanden hat, das ist für den Bürger belanglos, für den Bürger waren die praktischen Auswirkungen maßgebend und sind dies immer. Dort waren es eben 20 Jahre.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Jeder Bürger weiß seit mindestens einem Jahr, daß das Bankensystem nicht mehr gewillt ist, Obligationen zu kaufen über 15 Jahre, daß die Bodenkreditanstalt nur mehr Obligationen absetzt um 10 und höchstens 15 Jahre. Das Bankensystem ist im äußersten Falle gewillt, nur für 15 Jahre Obligationen zu kaufen. Also konnte sich der Bürger erwarten, daß wir gezwungen sind, diesbezüglich eben von dieser Höchstdauer herunterzugehen, etwa auf 15 Jahre, was jetzt endgültig ist, weil das Bankensystem, weil sich die Entwicklung inzwischen so vollzogen hat, daß an eine Rückkehr diesbezüglich nicht mehr zu denken ist.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? nessuno. Metto ora in votazione l'art. 44: approvato a maggioranza con tre voti contrari ed una astensione.

(1) L'art. 7/bis della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'art. 43 della legge provinciale 24.11.1980, n. 34, viene soppresso.

(2) In deroga al primo comma, la stessa norma si continua ad applicare per tutti i beneficiari ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali fino al 31 maggio 1983.

Chi chiede la parola sull'art. 45? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con un voto contrario e due astensioni.

Art. 46

(1) Nell'art. 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "Comunque non superiore di 20 anni in caso di costruzione o acquisto, e di 15 anni in caso di recupero" vengono sostituite dalle seguenti "comunque non superiore di 15 anni".

(2) Allo stesso art. 7/ter vengono aggiunti i seguenti periodi: "Parimenti il contributo può essere concesso anche per un mutuo edilizio ordinario acceso o accollato dal beneficiario direttamente presso il Credito fondiario. Il contributo non può essere superiore a quello di un mutuo finanziato mediante il collocamento delle relative obbligazioni fondiarie tramite il consorzio bancario di cui all'art. 2 della legge provinciale 13.7.1971, n. 9, e viene erogato per la restante durata effettiva del mutuo".

A questo articolo è stato presentato un emendamento soppessivo, firmato da D'Ambrosio, Barbiero e Stecher, che dice: "Sopprimere il primo comma".

La parola al consigliere D'Ambrosio per l'illustrazione.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, anche questo emendamento si riferisce alla durata dei venti anni, che diventano 15, anche in caso di recupere. E' pur vero che c'era un precedente riferimento, però resta il fatto che la linea di ...

PRESIDENTE: Ma è in contraddizione con gli articoli, che sono stati approvati precedentemente in termini diversi. Questo emendamento è la conseguenza dell'emendamento precedente all'art. 42.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Ma certo, signor Presidente, dove c'era l'abbattimento dai 20 ai 15 anni, lì abbiamo ritenuto di intervenire. C'è un filo logico e mi pare che i colleghi converranno. Non c'è dubbio che non si può modificare, ma noi mettiamo tutto il Consiglio anche di fronte a questo.

PRESIDENTE: Pregherei di ritirare questo emendamento, perché non ha senso. Il Consiglio si è già pronunciato due volte e se venisse introdotto sarebbe difforme agli altri.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Be', ma il Consiglio é sovrano e sarebbe un ulteriore pasticcio, forse, rispetto a quelli che sono già stati fatti.

PRESIDENTE: Va bene. Metto in votazione l'emendamento: con due voti a favore l'emendamento é respinto.

Ci sono altri due emendamenti, a firma di Benedikter e Rubner, che sono: " Il secondo periodo dell'art. 7/ter della legge provinciale 2.4.1962, n.4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente: "Il contributo stesso non può essere superiore a quello che la Provincia corrisponde per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario e viene erogato per la durata di anni 15".

Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

L'altro emendamento dice: "All'art. 46 del disegno di legge viene aggiunto il seguente comma:(3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beneficiari di agevolazioni edilizie ammessi fino al 31 maggio 1983 ad un contributo ventennale. In tal caso il contributo viene erogato per la durata di anni 20.

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un'astensione.

Chi chiede la parola sull'art. 46? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con tre astensioni.

Art. 47

(1) Il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"In caso di acquisto di alloggio con mutuo a carico del fondo di rotazione previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 6, il mutuo può essere erogato anche con versamento rateale su stati di avanzamento, qualora il beneficiario produca contratto preliminare di vendita registrato e fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo anticipato, non superiore all'80% e per il tempo fino all'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dello stesso o dell'annotazione tavolare di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34."

(2) L'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Le anticipazioni sono concesse fino all'80% dell'importo del mutuo agevolato e sono rimborsate dall'ente mutuante, in unica soluzione, aumentate del 3,5 rispettivamente del 6,5% degli importi anticipati, all'atto della riscossione del mutuo agevolato da parte del mutuatario".

(3) Questa disposizione non si applica alle domande presentate entro il 31.5.1983 per quanto riguarda la misura degli aumenti da applicarsi sugli importi anticipati.

Chi chiede la parola sull'art. 47? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 23.5.1977, N. 13, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 48

(1) La lett. a) del terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
"a) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio".

Chi chiede la parola sull'art. 48? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 48/bis

(1) All'art. 11 della legge provinciale 23.5.1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
"Al fini dell'accertamento del reddito annuo complessivo di cui alla lett. d) del primo comma il reddito dei figli minori conviventi non è considerato."

Chi chiede la parola sull'art. 48/bis presentato dagli Assessori Benedikter e Rubner? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

TITOLO V

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3.1.1978, N. 1, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 49

(1) Il secondo e terzo periodo dell'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "Su richiesta dell'Assessore provinciale all'urbanistica, la documentazione presentata al comune deve essere trasmessa a cura del sindaco entro dieci giorni all'Amministrazione provinciale. L'Assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione urbanistica provinciale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla nomina del commissario, in caso di inadempienza del sindaco".

Chi chiede la parola sull'art. 49? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con una astensione.

Dai consiglieri Lunger e Costalbano, è stato presentato un ulteriore articolo 49/bis, che dice:

Art. 49/bis

L'art. 6 della L.P. 3.1.1978, n. 1 viene sostituito con il seguente:
"Determinazione del costo di costruzione - Il costo di costruzione corrisponde alla base per la determinazione del contributo di urbanizzazione di-

sciplinata dall'art. precedente. Il contributo afferente alla concessione é variabile dal 3 al 10 per cento di detto costo e viene determinato dalla Giunta provinciale con regolamento di esecuzione della presente legge, in funzione della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni. Nella destinazione a scopo residenziale sono compresi le costruzioni e gli impianti destinati ad attività turistiche e commerciali.

Chi chiede di parlare sull'art. 49/bis? La parola al consigliere Lunger.

LUNGER (PDU): Geehrter Herr Präsident! Ich habe in diesem Landtag schon wiederholt die Meinung vertreten, daß die Einführung der Baukostenabgabe falsch war, daß insgesamt diese Baukostenabgabe eher das Gegenteil von dem gebracht hat, was sie bringen sollte. Und es in der jetzigen Zeit, wo die Bautätigkeit, besonders in Fällen, wo irgendwie so kleine Auffüllparzellen oft noch ausgefüllt werden, keinen großen Sinn hat, da kaum noch Gefahr besteht und dies die Bautätigkeit zum Teil ohne Zweifel hemmt. Nachdem ich da der Meinung war, daß wir sie auf einmal sicher nicht ganz wegbringen werden, schlage ich eine Reduzierung wenigstens vor, daß der Rahmen für die Anwendung dieser Abgabe nicht mehr zwischen 5 und 20%, sondern zwischen 3 und 10% liegen sollte. Das wäre der erste Schritt. Ich erinnere noch einmal, daß das Trentino diese Steuer oder diese Abgabe niemals eingeführt hat und das hat mit dem anderen wohl nichts zu tun. Ob die Provinz Trient dann andere Grundsätze eingeführt hat oder nicht, das hat mit dem nichts zu tun. Tatsache ist, daß wir hier unsere Autonomie ausschöpfen könnten und die Möglichkeit hätten, aber daß das bisher nicht geschehen ist. Man sage also nicht, wir können das nicht, das sind Grundsätze usw., das ist in diesem Falle nicht wahr, denn ansonsten hätte auch die Provinz Trient auch in dieser Sache diese Abgabe einführen müssen, was sie nicht getan hat. In der Provinz Trient gibt es keine Baukostenabgabe. Sie hat dieses staatliche Gesetz nie übernommen und hat also die Möglichkeiten der Autonomie auf diesem Gebiete ausgeschöpft.

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare? Nessuno. Metto in votazione l'art. 49/bis: respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e cinque astensioni.

Art. 50

(1) Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, é sostituito dal seguente:

"Per gli interventi di edilizia abitativa fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo é ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o dell'atto unilaterale di obbligo, a costruire abitazioni standard popolare ed a vendere o ad affittare a famiglie di cui al successivo terzo

comma. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2. I canoni possono essere aggiornati alla variazione dei costi di costruzione: in ordine alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione si applicano all'affitto gli artt. 20 e 21 della legge 27.7.1978, n. 392."

(2) Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

"L'impegno di cui al primo comma deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione da parte di famiglie aventi la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai sensi del primo comma vengano concesse agevolazioni edilizie l'impegno è esteso a 20 anni."

(3) All'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, viene aggiunto il seguente comma:

"I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'Amministrazione provinciale comunica ai comuni i beneficiari delle agevolazioni edilizie."

Chi chiede la parola sull'art. 50? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un voto contrario e 4 astensioni.

Art. 51

(1) All'art. 8 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, vengono aggiunti i seguenti commi:

"Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2.4.1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente, di cui alla lett. d) del precedente primo comma, è aumentata applicando alla superficie superiore ai mq 110 l'altezza virtuale di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52.

L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di mc 495 sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma e purché l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata."

Chi chiede la parola sull'art. 51? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 25.11.1978, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICHE,
SULL'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 52

(1) Il primo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, come modificato dall'art. 56 della legge provinciale 24.11.1980, n. 34, viene sostituito dal seguente: "Per i richiedenti il contributo non ammessi correntemente e per quelli appartenenti a categorie speciali, purché dispongano dell'area o del diritto di opzione per l'acquisto di un alloggio, il comitato per l'edilizia residenziale forma, entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande, apposite graduatorie suddivise per fasce di reddito".

(2) Nel secondo periodo del quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, e successive modifiche, le parole "le famiglie sfrattate per necessità propria del locatore" vengono sostituite dalle parole "le famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5, della legge 27.7.1978, n. 392, qualora ad essi non spetti ai sensi del secondo comma dell'art. 18, il diritto di ottenere nell'edificio recuperato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno".

(3) Le domande presentate nell'anno 1981 di richiedenti con la sola disponibilità dell'area o con solo il diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio, possono essere inserite nella relativa graduatoria anche se superano il punteggio minimo di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, e successive modifiche e integrazioni."

Chi chiede la parola sull'art. 52? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

E' stato presentato un ulteriore articolo 52/bis, firmato dagli assessori Gebert-Deeg e Benedikter, che dice:

Art. 52/bis

(1) Dopo l'art. 8 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 8/bis:

"(1) Le domande di famiglie, alle quali sia stata revocata l'assegnazione dell'alloggio a norma dell'art. 11, lett. d), della legge provinciale 13 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché di famiglie sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, 3, 4 e 5 della legge 27.7.1978, n. 392, possono essere presentate in qualsiasi momento all'Assessorato per l'edilizia abitativa agevolata e vengono ammesse ai mutui o contributi previsti dalle lett. E1 ed E2 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20.8.1972, n. 15, e successive modifiche, purché i richiedenti raggiungano il punteggio minimo di cui al terzo comma del precedente art. 8.

(2) Questa disposizione non si applica alle famiglie le quali ai sensi del secondo comma dell'art. 18 hanno il diritto di ottenere nell'edificio recu

perato un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno."

Chi chiede la parola sull'art. 52/bis? La parola per l'illustrazione all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Es ist eine Präzisierung. Es hat schon bisher die Bestimmung bestanden, daß eben die Obdachlosen, das sind die vom Buchstaben d) des Art. 11 des Landesgesetzes Nr. 13 vom Jahre 1977 und die wegen Eigenbedarf des Vermieters Gekündigten, daß diese laufend um ein Darlehen ansuchen können und zugelassen werden, sofern sie die Mindestpunktezahl erreichen. Hier wird nun das präzisiert in dem Sinne, daß auch wenn der Sinn, die Tragweite ist, auch wenn die Annahme von laufenden Gesuchen wiederum gesperrt werden sollte, wie sie für das Jahr 1982 gesperrt worden ist, diese Fälle, Obdachlose, Gekündigte, wegen Eigenbedarf, daß diese auf jeden Fall ansuchen können, auch wenn im übrigen gesperrt sein sollte. Zweitens wird hier diese Berechtigung ansuchen zu können und zugelassen zu werden ausgedehnt auch auf die Fälle gemäß Nr. 3, 4 und 5 des Art. 59 des staatliches Gesetzes über den gerechten Mietzins, d.h. auch für die Gekündigten wegen Sanierung der Wohnungen. Es steht dann, daß diese Vergünstigung jederzeit laufend ansuchen zu können um das Darlehen, das heute 102 Millionen ausmacht, nicht gewährt wird, nicht zusteht denjenigen Familien, die bei Sanierung, das muß jetzt gesagt werden, die also gekündigt worden sind, delogiert worden sind wegen Sanierung, die aber das Recht auf Rückkehr haben. Das ist im zweiten Absatz drinnen.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, egregi colleghi, credo sia giusto prendere atto di un fatto, che attraverso questo articolo 52/bis, noi abbiamo una estensione delle possibilità di accedere ai mutui per ulteriori categorie di sfrattati, indipendentemente dai termini aperti o meno. Sicché sono correntemente ammessi, purché raggiungano il punteggio richiesto. Però, vorrei far notare che questo é un parziale modo per venire incontro, in quanto che per ottenere il mutuo devono, a loro volta, disporre di condizioni finanziarie. Inoltre, che oltre alle condizioni finanziarie bisogna anche disporre di condizioni anagrafiche, tali da poter conseguire questo risultato. Faccio un esempio: se vi sono condizioni di sfrattati, dove le persone hanno superato una certa età, credo che sia poco allegro avventurarsi in un mutuo di questa entità. Vorrei poi chiedere se nell'ambito di questi punti sono previsti gli sfrattati, quelli di cui in questi giorni si é discusso: il demanio militare manda lo sfratto, perché é cessato un rapporto di servizio. Può avvenire anche per coloro che hanno lo sfratto per cessato rapporto da altre aziende dello Stato e che occupavano un alloggio di servizio?

Altra considerazione: premesso che questo articolo va nella direzione giusta, ritengo nel confronti del complesso degli sfrattati, vada

esaminata non solo una possibilità di accedere al mutuo nei termini previsti, ma credo di considerare, proprio perché possono esserci questi casi che prima ho ricordato, condizioni finanziarie assai precarie oppure condizioni di età assai avanzate, che non consentono una avventura di questo tipo, di prevedere un intervento, da parte della Provincia, in direzione dell'alloggio in affitto. Questo é, credo, uno dei punti più sollevato. Cioé molti sfrattati invece di andare alla ricerca del mutuo, vanno alla ricerca di un alloggio con un affitto sopportabile.

Dunque, pur prendendo atto di questa linea di tendenza, vorrei far presente ai colleghi tutti che la soluzione forse più richiesta, forse più sollecitata, é quella di disporre di un alloggio ad un fitto praticabile da parte dell'ente pubblico.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Der Abg. D'Ambrosio hat Aufklärung verlangt. Hier wird Bezug genommen auf die Nummern 1, 3, 4 und 5 des Art. 59 des staatlichen Gesetzes über den gerechten Mietzins, Nr. 1 ist die Kündigung wegen Eigenbedarf, 3, 4 und 5 sind verschiedene Tatbestände, die man zusammenfassen könnte, Sanierung weil das Gebäude zum Teil oder zur Gänze abgebrochen werden muß um also wiedergewonnen zu werden und im Falle von Auflagen von seiten des Denkmalschutzes usw. Also, Sanierungsgründe. Da nicht drinnen ist, daß wenn jemand gekündigt wird, nicht wegen Sanierung, nicht wegen Eigenbedarf, sondern aus anderen Gründen. Die Hauptursache ist die Kündigung wegen Ablauf des Vertrages, wobei jeder weiß, daß der Vertrag ablaufen kann, daß der Vertrag normalerweise gemäß heute geltendem staatlichen Gesetz eben innerhalb vier Jahre abläuft. Wir haben schon immer gesagt, wir wollen nicht etwa durch Ausdehnen dieser Vergünstigungen die Lage des Vermieters erleichtern, so daß etwa auch gegenüber, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, auch gegenüber dem Gericht, daß gesagt werden könnte, es spielt ja keine Rolle, wenn der Mieter geltend macht, er weiß nicht wohin, dann ist sowieso die Provinz da, welche ihm anbietet, daß er in eine Institutswohnung übernommen wird. Ich habe hier jetzt wieder schon mehrmals gesagt, im Institut fallen jährlich rund 50 Altbauwohnungen an, die in Frage kämen und diese Wohnungen werden gebraucht, 50 bis 60 im Jahr, für Obdachlose, also für eine Gruppe, die bereits seit 1977 eben bevorzugt wird in der Zuweisung von Mietwohnungen des Institutes. Zweitens haben wir jährlich bisher einen Bedarf von rund 250 Fällen von Kündigungen wegen Eigenbedarf gehabt, also damit überschreiten wir schon um das Fünffache die Verfügbarkeit an Altbauwohnungen und dazu kommen jetzt diese anderen Fälle und es hätte einfach gar keinen Sinn, wenn hier ausgedehnt würde, sei es weil das Institut nicht in der Lage ist diese Wohnungen zur Verfügung zu stellen, sei es weil damit nur ein Anreiz geschaffen würde, umso leichter zu kündigen. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, was die Dienstwohnungen betrifft. Ich habe heute gesagt, der Staat verfügt in der Provinz Bozen immer noch über rund 3.300 Wohnungen, die nach wie vor von den verschie

denen Staatsverwaltungen, von den verschiedenen Ministerien verwaltet werden, zum Teil sind sie erst in jüngster Zeit gekauft worden, oder gebaut worden, und selbstverständlich die nicht nur Dienstwohnungen sind. denn die 1000 Wohnungen, die die Eisenbahn verwaltet, von diesen 1.000 Wohnungen befinden sich rund 200 Wohnungen im Eisenbahngelände, wo man von Dienstwohnungen reden kann. Die anderen 800 Wohnungen sind keine Dienstwohnungen, hätten übergeführt werden müssen auf die Provinz gemäß Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, sind bis heute nicht übergeführt. Wir hätten selbstverständlich die Insassen dieser Wohnungen, die Familien, die drinnen sind und die nicht die Einkommensgrenzen überschreiten, die meisten sind pensionierte Leute, wir hätten sie selbstverständlich drinnen gelassen, der Staat kündigt sie. Warum? Weil er behauptet, sie als Dienstwohnungen zu brauchen. Solange diese Wohnungen vom Staat, die sicher keine Dienstwohnungen sind, solange diese nicht gemäß Autonomiestatut, also wie es das Verfassungsgesetz verlangt, übergeführt werden, fühlen wir uns wirklich nicht verpflichtet, für die aus staatlichen sogenannten Dienstwohnungen Delogierten vorzusorgen. Das gehört noch dazu. Dazu kommt noch, daß wir, wie Sie wissen, wir haben es mit diesem Gesetz sehr erleichtert, zu Wohngeld zu kommen. Also, wer eine Mietwohnung wünscht, da ist vorgesehen, daß man ein Darlehen bis zu 102 Millionen bekommt. Ich möchte wissen, wenn man im übrigen Italien ein Darlehen um 102 Millionen anbieten würde, es würden alle zugreifen. Aber wer, wie es heißt, nicht vom Darlehen Gebrauch machen kann, weil er nicht in der Lage ist, kann er also Anspruch erheben, wenn er eine Mietwohnung findet, auf das Wohngeld. Und wo das Land sogar die Differenz zahlt, ist in diesem Gesetz zwischen dem gerechten Mietzins, wenn einer die 16 Millionen Einkommen überschreitet, die Differenz zahlt zwischen dem gerechten Mietzins und dem Landesmietzins. Also, ich bin der Ansicht, daß hier schon wirklich reichlich vorgesorgt worden ist.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 52/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 53

(1) Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Nel piano di recupero è consentita una destinazione di uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'intero edificio.

(2) Il quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"In attesa del piano di recupero oltre gli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti gli interventi di cui alle lett. c) e d) del successivo art. 13, purché riguardino interi edifici, e non siano tali da mutare il carattere ambientale della zona o da pregiudicare il piano di recupero con riferimento alle ragioni che hanno motivato l'individuazione della zona

di recupero a norma del primo comma. Per quanto concerne la destinazione d'uso si applica il precedente comma. Qualora gli interventi di recupero comportino la modifica della destinazione d'uso nei limiti del precedente terzo comma, la concessione edilizia é accompagnata da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario assume per le abitazioni recuperate gli impegni previsti dall'art. 7 della legge provinciale 3.1.1978, n. 1, e successive modifiche. La convenzione non é richiesta qualora non venga modificata la destinazione d'uso dell'edificio o qualora la superficie utile destinata ad abitazione venga aumentata. Per le abitazioni recuperate si applica il secondo comma dell'art. 18."

A questo articolo é stato presentato un emendamento, firmato dagli Assessori Benedikter e Rubner, che dice:

"(1) Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 25.11.1978, n. 52, e successive modifiche, é sostituito dal seguente:

"Nel piano di recupero é consentita una destinazione d'uso diversa. La cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta fino al limite del 60% della cubatura dell'unità di intervento."

Chi chiede la parola su questo emendamento? La parola all'Assessore Benedikter.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich darf sagen, das ist ein Abänderungsvorschlag, der durch diese Eingabe der Industriellen gekommen ist, um dort einem gewissen Anliegen entgegenzukommen, wo sie sagen und sie gehen davon aus, als ob das im Gesetz bereits gestanden hätte, aber es muß geklärt werden, daß wenn Gegenstand eines Sanierungsvorhabens nicht nur ein Haus ist, sondern ein Baubezirk, dann gehen sie davon aus, daß dann diese 60 und 40, also sofern bereits Wohnungen von mehr als 60% der Baumasse bestanden haben, haben wir drinnen, kann auf 60% zurückgegangen werden. Und das begrüßen sie. Und sie sagen, aber das wird zugelassen gegenüber dem einzelnen Haus bzw. sie gehen davon aus, daß es zugelassen ist, auch daß man, wenn mehrere Häuser sind, gewissermaßen zwischen einem und dem anderen Haus da verschieben kann, meinetwegen ein ganzes Haus nur für sogenannte Dienstleistungen vorbehalten kann, das sich besser eignet, weil es an der Straße liegt und dafür ein ganzes Haus zur Gänze für Wohnungen, so daß aber die 60% errechnet werden können auf den ganzen Baubezirk und nicht jedes Haus 60 und 40. Und um das aber klar zu sagen müssen wir hier statt 60% der Baumasse des gesamten Gebäudes, müssen wir sagen, 60% der Einheit, die Gegenstand eines Sanierungsplanes ist.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, credo che ci troviamo di fronte ad una parziale novità, che però debbo dire non convince fino in fondo o può non convincere fino in fondo. Mi spiego meglio: noi siamo d'accordissimo sul recupero, su ogni opera di intervento in questo

senso, abbiamo già detto che questo tipo di recupero ha più aspetti: di risparmio del terreno, da noi abbastanza pregiato, ma soprattutto di mantenimento di alcuni patrimoni edilizi, tramite le necessarie opere di miglioria ed ammodernamento a condizione che lascino i quartieri con quelle caratteristiche dell'ambiente abitato dall'uomo. Il che vuol dire che una forte riduzione della parte riservata all'abitazione, dunque la residenza, accentua questa caratteristica esasperata e non giusta di città ghettizzate: da una parte il centro dormitorio, dall'altra il centro degli affari, perché sovente coincide il centro storico con le opere di ristrutturazione, migliora e recupero, con il centro dei cosiddetti affari. E' vero che il 60% rimane, però attenzione che è un ulteriore 40% di diversa destinazione d'uso che si accompagna a quanto nel frattempo è stato già realizzato. Ora, credo che i colleghi residenti o meno nella città di Bolzano, conoscano abbastanza il nostro centro sotirco, ove sovente si registrano queste condizioni atte a recupero. Colleghi, sapete benissimo che al di fuori di un certo orario questa zona cambia aspetto; non ci sono più uffici, non ci sono più botteghe, né altre attività. C'è stata una espulsione di residenti di migliaia di unità. Anche qui faccio un ragionamento prevalentemente cittadino, ma che si può, in proporzioni più ridotte ripetere per altri comuni della nostra Provincia. Credo quindi che bisogna accompagnare una forma di incentivazione con quell'equilibrio che non mi pare sia nella misura del 60%. Perché un conto è se noi avessimo una zona immacolata, ancorché da risanare; un conto è invece se si sovrappone ad una situazione già di fatto realizzata che rende appunto questa continua tendenza all'espulsione e questa alterazione del centro storico che diventa un pezzo di antichità non vivibile tutte le 24 ore del giorno, cioè vivibile in modo assai intenso durante le cosiddette ore di attività feriale, diventa un'altra cosa nelle ore in cui questa attività non si svolge o nelle giornate festive. E' un fatto constatabile con mano. Sicché credo che questa è la considerazione di ordine generale che si deve tenere presente.

L'altra questione tramite l'emendamento, che cosa è? Che mentre prima veniva individuato il 60% del singolo edificio, qui si dice che dato che c'è una unità di intervento, che può essere anche di più edifici, l'importante è che complessivamente venga salvato questo 40% e 60%. A questo punto metto la pulce nell'orecchio. Chi mi dice che non si inizi con il 60% destinato ad attività diversa dall'insediamento abitativo e l'altra, per motivi più diversi rimanga incompleta, sospesa o molto diluita nel tempo. E' certo un processo alle intezioni, certamente, però viene spontaneo il dirlo alla luce di una certa esperienza che dice come essendo prevalsa l'attività meramente speculativa, la rendita immediata e non un quartiere ed una città, nel senso che prima cercavo di spiegare, noi corriamo il rischio di dare una implicita autorizzazione a procedere a passi spediti in una direzione e non altrettanto spediti, se non addirittura a passi fermi in un'altra direzione. Anche qui ci dovrebbero soccorrere oltre che le cose che si possono avvertire e constatare e toccare

con mano anche dei dati che se possibile dovrebbero essere messi a disposizione. Esempio, quanti sono i residenti a distanza di tempo nel centro storico del comune A, B o C, ove evidentemente, all'interno del centro storico ricorrono maggiormente le circostanze. Perché, per le altre, nelle zone periferiche non ci sono analoghe situazioni e richieste di una diversa destinazione d'uso. Ecco perché riteniamo che la questione abitativa debba avere una certa precedenza e prevalenza e debba avere una certa assicurazione e garanzia. Qui invece, con questo emendamento, se avevamo una perplessità prima, a maggior ragione ne abbiamo adesso, perché mi sembra che possano crearsi degli elementi di discrezionalità anche maggiore. Inoltre, se per unità di intervento si intende un complesso di più edifici, mentre all'interno dell'edificio si intende una cosa ben precisa, non vi è dubbio che invece intendendone un'altra, vi possano essere diverse condizioni più privilegiate per l'attività remunerativa pregiata, diverse condizioni per l'attività meno remunerativa, vedi l'abitazione. Anche questo, evidentemente, è un elemento che non ci sembra assai attraente, sentendo noi di dire che la qualità della vita non è fatta solo di begli uffici e belle vetrine, cosa assai importante, ma è fatta anche di un'abitazione, di un insediamento urbano per l'uomo, adeguato anche ad una concezione della vita che esprima anche la sua qualità in un ragionamento più vasto, che tende appunto a non fare una città fatta di zone, tra di loro non molto vivibili rappresentate da quartieri periferici in tutto il senso, quartieri centrali destinati ad attività mercantili o di servizi, ma che poi si spopolano non appena queste attività cessano.

Ecco la perplessità che noi d'acchito riteniamo di proporre anche alla luce dell'emendamento che qui ci è stato presentato.

LUNGER (PDU): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich möchte nur gleich vorwegschicken, daß ich sowohl diesem Änderungsantrag wie dem Artikel zustimme. Ich habe das schon in der Generaldebatte gesagt, daß ich dafür bin, daß hier auf diesem Gebiete eine gewisse Elastizität eingeführt wird. Bereits vor bald drei Jahren, bei der damaligen Änderung habe ich vorausgesagt, daß das nicht gutgehen kann, daß bei der Sanierung eine gewisse Elastizität, eine gewisse Verfügungsmöglichkeit, was die Zweckbestimmung betrifft, dem Eigentümer gegeben werden muß, da man sonst in vielen Fällen keine Sanierung erreicht. Man sieht, nach ungefähr drei Jahren ist man auch im zuständigen Assessorat zu dieser Einsicht gekommen, daß der bisherige Grundsatz nicht gutgeht. Ich bin auch dafür, daß diese kleine Änderung, die der Industriellenverband vorgeschlagen hat, daß man die auch hineinnimmt, dann ist, wenn ein größerer Komplex auf einmal saniert wird, ist dort die Elastizität etwas größer. Aber insgesamt besteht der Grundsatz, den ich immer vertreten habe, damals, seit das Gesetz über die Wiedergewinnungspläne in dem Sinne erlassen worden ist, daß es geheißen hat, da muß eine Bestandsaufnahme über die bereits für Wohnzwecke bestimmte oder bestehende Baumasse erstellt werden und darf nicht geändert werden, aber das ist Wirklichkeitsfremd, das ist Un-

sinn, da kommt man nicht weiter. Ich freue mich, daß man nach bald drei Jahren auch im zuständigen Assessorat daraufgekommen ist. Ich habe es aber schon vor drei Jahren gesagt.

Ich bin auch für die Bestimmung, die in diesem Artikel drinnen ist, daß vor der Verabschiedung des Planes verhältnismäßig mehr im Rahmen einer Sanierung getan werden kann als bisher. Das war ja von Anfang an so, wenn man die letzten 10 Jahre zurückgeht, zuerst waren es Sanierungspläne, Wiedergewinnungspläne, zum Teil jetzt wieder Durchführungspläne, es ist ein dauerndes Hin und Her gewesen. Ein typisches Beispiel auf diesem Gebiete, wie das gegangen ist, war die damalige Planerei für Steinmanwald-Leifers, da hat die Gemeinde zuerst einen Sanierungsplan beschlossen, dann ist das neue Gesetz gekommen damals mit Wiedergewinnungsplänen, wo es dann geheißen hat, die Gemeinde kann beschließen, daß sie den Sanierungsplan als neuen Wiedergewinnungsplan nimmt, dann hat sie das getan, dann ist der Landesausschuß hergegangen und hat gesagt, nein, das geht auch nicht gut, wir machen daraus einen Durchführungsplan, bis dann der Staatsrat hergegangen ist und alles annulliert hat. Diesen Weg hat der ex Sanierungsplan, nachfolgende Wiedergewinnungsplan und spätere Durchführungsplan der Siedlung Steinmanwald in Leifers genommen. Wenn wir da die Entwicklung der ganzen Prozedur durchgehen, dann sehen wir, daß ganz zu Beginn in den damaligen Sanierungszonen vor Erstellung und Genehmigung des Planes fast gar nichts erlaubt war. Nach Jahren ist das ein bißchen gelockert worden, hat man ein bißchen etwas machen können und jetzt sieht man einen weiteren Durchbruch und eine weitere Öffnung. Das ist für mich ein Zeichen, daß die bisherige Gesetzgebung auf dem Gebiet jämmerlich versagt hat, indem man eben öffnet und immer gestattet ohne gesamten Wiedergewinnungsplan, wie er jetzt heißt, daß also diese Gesetzgebung, die besonders die 70er Jahre her viele Bürger gehindert hat und viele Bürger sind schikaniert worden, wenn sie schnell etwas machen wollten, man mußte auf den Sanierungsplan warten, daß man diese Bestimmung immer mehr lockert und auch duldet, bevor ein solcher Plan genehmigt und verabschiedet ist, verhältnismäßig viel getan werden kann. Das begrüße ich. Aber wie gesagt, für mich ist es ein neuerliches Zeichen, daß die ganze Gesetzgeberei auf diesem Gebiete immer mehr oder schon Schiffbruch erlitten hat, an der Wirklichkeit vorbeigegangen ist und eben immer mehr das lockert und die Bedeutung dieser Pläne, daß die immer mehr selber mit der Gesetzgebung ausgehöhlt werden. Man kommt also langsam immer mehr zur Wirklichkeit zurück, nachdem man 10 Jahre zum Teil viele schikaniert hat, viele behindert hat und indem man besonders in den 70er Jahren die ganze Politik, sei es auf dem Gebiet des Wohnbaues, der Schulen, der Gemeindehäuser, alles war auf die Errichtung von Neubauten ausgerichtet, man hat sogar von der Landesregierung geduldet wie z.B. in Mölten, daß ein neues Gemeindehaus gebaut wird, das alte wurde verkauft und so ist es in mehreren Gemeinden gewesen, obwohl das alte saniert worden ist. In Kurtatsch mußte ein neues Gemeindehaus gebaut werden, das alte ist unter Denkmalschutz, wäre eines der schönsten Gemeindehäuser geworden, wenn es saniert

worden wäre; es steht jetzt seit Jahren leer, man mußte also ein neues bauen, man mußte Gründe enteignen, wahrscheinlich hat es dort mehr Geschäfte gegeben für gewisse Herren, das alte wurde so stehengelassen und saniert wurde nicht. Diese Politik herrschte eben in den 70er Jahren und parallel war damals die Gesetzgebung, die bezüglich der Wiedergewinnung der Sanierung die Leute viel mehr behindert und schikaniert als gefördert und unterstützt hat. Deswegen, ich bin durchaus für diese neuerliche Änderung und für den Artikel als solchen, weil er endlich nach Jahren in die Richtung geht, die ich schon seit ich im Landtag bin vorausgesagt und angeregt habe.

COSTALBANO (NS-NL): Signor Presidente, egregi colleghi, parto dal presupposto che una ripartizione in percentuale di una possibilità di prescindere dalla destinazione d'uso, è tutto un regalo alla speculazione edilizia. E su questo non ho dubbi. L'altro criterio che va valutato è quello di rendere il recupero edilizio possibile all'iniziativa privata, perché altrimenti la cosa non opera. Terzo elemento credo che sia quello che l'intervento pubblico e quindi anche i mezzi finanziari che l'intervento pubblico mette a disposizione, siano finalizzati affinché vi sia un interesse complessivo. Credo che nei confronti della situazione dei centri storici l'intervento debba essere complessivo e quindi non possa essere disgiunto il criterio che vi debba essere a un recupero edilizio un risanamento urbanistico. Il collega Lunger aveva citato l'esempio del risanamento urbanistico fatto a Pineta di Laives. Anch'io avevo seguito in modo preciso il criterio con cui era stata espressa la legge e tutta la vicenda tecnica, ma anche di rapporto con la popolazione. Nello stesso tempo era stato esaminato il lavoro che era stato proposto per il centro storico di Egna. Al di là di alcune limitazioni ed alcuni indizi, il concetto espresso allora è fondamentalmente giusto. Infatti è possibile derogare da alcune rigidità, per quanto riguarda la destinazione d'uso, solo se si fanno coincidere le due esigenze e cioè rendere possibile un risanamento produttivo per l'iniziativa privata e nello stesso tempo che si vengano a sanare determinate esigenze di carattere generale-urbanistico. Credo che questo sia un intervento difficile, perché pone dei rapporti e delle mediazioni estremamente complessi e difficili, ma certo questa è la strada per il risanamento dei vecchi centri storici. Per es. per quanto riguarda la Pineta in questo modo di possono risanare tutte quelle zone suburbane cresciute in modo disordinato sul piano urbanistico, che sono invivibili sul piano sociale-urbanistico e che quindi vanno risanate.

Improvvisamente, senza alcuna mediazione, si è tranciata quella legge e non vi è stato neppure un momento intermedio tra questa legislazione e l'altra, per cui tutto il lavoro che era stato impostato è caduto. A me è rimasta un'esperienza abbastanza ricca, per dire che la formulazione di oggi, rispetto a questo tipo di esperienza, che non si capisce perché sia stata annullata, è una formulazione solo di mero recupero di carattere edilizio e così come è formulata consente veramente una modifi-

cazione del rapporto d'uso consistente. Il consigliere Achmüller prima ci guardava e diceva che in fondo rimane il 60%. Accidenti! Se si diminuisce del 40% l'uso di abitazioni mi sembra che ci sia una grossa differenza, perché è quasi la metà della destinazione d'uso. Quindi, si modifica ulteriormente tutto il paesaggio di uso del patrimonio edilizio ed evidentemente è una tale entità da modificare sostanzialmente l'assetto urbano. Non è pensabile che queste modificazioni possano essere così forti. Poi, anche quanto sollevato dal collega D'Ambrosio è giusto. Ma quali garanzie ci sono, dal momento che possono essere destinati interi edifici per usi diversi da quelli delle abitazioni? Qui ci possono essere dei grossi dubbi circa la portata del risanamento per quanto riguarda le abitazioni, che possono anche non interessare l'iniziativa privata, mentre invece l'iniziativa privata si rivolgerebbe al resto. A mio avviso quindi, questo tema del risanamento e dell'elasticità che qui è stata portata in campo, a mio avviso è posto in malo modo. E' giusto il criterio dell'elasticità dell'intervento, però questo deve essere finalizzato a qualche cosa che abbia un bene comune, mentre così, come è postulato va a finire che i risultati saranno quelli di dare maggiore spazio alla speculazione privata, senza per questo avere garanzie che le costruzioni portranno avere un impulso sul terreno del recupero. Anzi, con una formulazione di questo genere si rischia che l'impulso del lavoro nell'industria delle costruzioni possa essere limitata attraverso il fatto che non è incentivata ad entrare in tutti i campi, bensì solo in un campo strettamente connesso ad interessi privati.

BENEDIKTER (Landesrat für Raumordnung, geförderten Wohnbau und Wirtschaftsprogrammierung - SVP): Ich möchte zuerst über die Jämmerlichkeit unserer Wohnbaupolitik etwas sagen. Die Jämmerlichkeit ist schon trostlos. Ich habe die diesbezüglichen Tabellen auch verteilt, da sehen wir, daß die Anzahl der bewohnten Wohnungen von 1961, da waren es rund 87.500 auf 1971 um rund 20.000, 107.900 und dann noch einmal von 1971 auf 1981 um weitere 16.000 auf 124.000 gestiegen ist; von diesen rund 36.500 Wohnungen, die von 1961 bis 1981 dazugekommen sind, wurden rund 15.300 gefördert. Das ist ein absolut jämmerlicher Tatbestand. Dann, sanierungsbedürftige Wohnungen hat es im Jahre 1961 57.802 gegeben, dann sind sie im Jahre 1971 herunter auf 35.359 und dann noch einmal herunter im Jahre 1981 auf 19.283, also um 38.519 haben sie abgenommen. Auch hier haben wir Sanierungsbeiträge, davon sind also 6.528 mit Sanierungsbeiträgen gefördert worden. Ich glaube, das kann sich sehen lassen.

Es ist eine Tatsache, einerseits, daß sich die Sanierungsgesuche heuer, also vor diesen Änderungen, versechsfacht haben. Das ist ein Zeichen, daß die Sanierung auch ihre Zeit braucht um Fuß zu fassen im Sinne, daß Initiativen und ich möchte sagen, Initiativen entfaltet werden auch in den Städten. Denn wir haben Sanierungsgesetze seit 1966, 1970 und 1978. Zuerst, bis 1978 war die Förderung der Sanierung beschränkt, auch die sogenannten entsiedlungsgefährdeten Gebiete, also die Haupttalböden

waren ausgeschlossen. Nur die Berge und die Nebentäler. Und da sind 23 Dorfsanierungen durchgeführt worden, zwischen 1966 und 1981. Ich kann mich gut erinnern, z.B. Glurns wird als ein glänzendes Beispiel einer gelungenen Sanierung hingestellt, aber ich muß sagen, es hat Jahre gebraucht, bis die Bevölkerung, bis die Privaten richtig erfaßt haben, was für eine Gelegenheit ihnen da geboten wird, was für Möglichkeiten ihnen da geboten werden und es ist ein eigenes Büro eingerichtet worden um die Bevölkerung zu beraten, und dann hat es noch einige Jahre gebraucht, bis die Bevölkerung wirklich davon Gebrauch gemacht hat. Aber es ist dann tatsächlich gelungen.

Seit 1978 ist die Sanierung ausgedehnt worden auf das ganze Land, die Sanierungsmöglichkeiten finanziell, auch auf die Städte Bozen und Meran. Warum ist die Sanierung in Bozen, in Meran nicht weitergegangen? Weil die Gemeinden nie endgültig Sanierungspläne verabschiedet haben, weil der Streit über den Inhalt der Sanierungspläne einfach immer weitergegangen ist und die sich nie geeinigt haben. Das ist der Hauptgrund, nicht der Grundsatz, den wir eisern festgehalten haben und der auch jetzt nicht im wesentlichen preisgegeben ist, daß Wohnfläche nicht aufgegeben werden darf. Ich bin froh, wenn der Landtag diesen Standpunkt insgesamt teilt und daß er nicht den Standpunkt der Industriellen teilt, die sagen, wenn ihr die Sanierung anfeuern wollt, dann müßt ihr uns das halb und halb machen lassen. Und dann müßt ihr Gesellschaften bilden lassen, die durch ein Viertel gebildet sind von Geldern von der öffentlichen Hand, siehe Gemeinde, das übrige ist privates Kapital, es können sich auch die Besitzer, die Eigentümer der sanierungsbedürftigen Häuser beteiligen und dann wird mit den Eigentümern der sanierungsbedürftigen Häuser verhandelt und wenn wir uns nicht einlassen wollen, dann besteht die Enteignungsbefugnis von seiten der Gemeinde. Dann wird enteignet und dann wird die Hälfte von den Wohnungen, die Hälfte der zu erstellenden, der zu sanierenden Wohnungen soll gebunden werden können, daß sie vermietet wird zum gerechten Mietzins, die andere Hälfte soll frei verkauft werden und im übrigen, daß innerhalb der 60% und im übrigen die 40% sowieso frei. Auf das wollen wir nicht eingehen und ich bin nur froh, wenn der Landtag im großen und ganzen der Ansicht ist, die Wohnfläche soll unbedingt erhalten bleiben. Ich bin nicht der Ansicht, daß wir, indem wir jetzt sagen, hier im zweiten Absatz, daß von der gesamten Baumasse eines Hauses oder eines Baubezirkes, wo mehrere Häuser durch einen Sanierungsplan saniert werden, von der gesamten Baumasse, wenn also die Wohnbaumasse 60% überschreitet, kann sie auf 60% reduziert werden. Sie können selbstverständlich auch Wohnbaumasse, Wohnungen erstellen 100prozentig. Wenn sie glauben, die Wohnungen, die in die 40%, die Kleinwohnungen, daß die sehr gut ankommen, sehr gewinnbringend verkauft werden können, dann ist das ihre Sache. Aber die 60% werden gebunden an Einheimische zu verkaufen, ohne irgendwelche Grenze oder zu vermieten und bei der Vermietung kann der Landesmietzins angewendet werden und es wird das Wohngeld dreingezahlt. Ich bin nicht der Ansicht, daß wir, wenn wir sagen, es kann die Wohnbaumasse auf 60%

der gesamten Baumasse, nicht auf 60% dessen, was bisher schon Wohnbaumasse war, reduziert werden, daß mit dieser Bestimmung Tausende von Wohnungen oder Wohnfläche von Tausenden von Wohnungen preisgegeben würde. Ich bin nicht dieser Ansicht, ich bin überzeugt, daß das nicht stimmt.

Deswegen habe ich mich auf die Befürchtung, die die Abg. Franzelin geäußert hat, da sieht sie Gespenster. Die 60% bezogen auf die Gesamtbaumasse, wenn wir bedenken, wie ich schon gesagt habe, daß das Erdgeschoß sowieso nicht als Wohnung gebaut ist oder nicht als Wohnung benützt wird und in vielen Fällen, je höher das Haus ist, auch nicht der erste Stock, besonders in den Altstädten. So daß eben meiner Ansicht diese Beschränkung oder Erleichterung auf 60% der Gesamtbaumasse schon vertretbar ist und irgendwie selbstverständlich entgegenkommt dem was die Industriellen geltend machen. Wir kommen ihnen nicht entgegen in dem Sinn, daß man sagt, machen wir halb und halb bei den 60%. Statt 60% würden es 30% werden.

Die Präzisierung, indem man sagt, wenn der Wiedergewinnungsplan mehrere Häuser in einer Einheit einheitlich erfaßt, dann können die 60 und die 40% angewendet werden auf die gesamte Baumasse der mehreren Häuser zusammengenommen. Wir haben das schon gehabt, daß bei einem Baubezirk, wenn ein Wiedergewinnungsplan mehrere Häuser erfaßt, daß eben dann einheitliche dieser Baubezirk maßgebend ist für die Bemessung und im zweiten Absatz des Art. 10 steht es schon drinnen und ist auch schon drinnen gestanden, daß in diesen Zonen und diese Erleichterung 60% bezogen auf diesen Bezirk, diese Erleichterung wird zuerkannt dort wo ein Wiedergewinnungsplan besteht und in diesen Plänen muß für jedes Gebäude angegeben werden, wieviel Wohnungen drinnen sind und welche Wohnungen sanierungsbedürftig sind, so daß man den genauen Bestand hat, wieviel Wohnungen es sind und wieviel Wohnungen eben sanierungsbedürftig sind. Das ist ja das mindeste, was man verlangen muß, wenn eine städtebauliche Sanierung überhaupt von der öffentlichen Hand gefördert werden soll.

D'AMBROSIO (Segretario - PCI): Signor Presidente, credo che qui bisogna rimarcare una cosa, anche alla luce della discussione; badate che un conto é il 60% della cubatura complessiva e un conto é se poi nell'interpretazione si dice che la cubatura già destinata ad abitazione può essere ridotta del 60%. Faccio un esempio: noi abbiamo un vecchio edificio ove, al pian terreno esistono locali adibiti a negozi, magazzini o attività varia. Nel complesso dell'edificio riduco la parte destinata ad abitazione, per cui riduco ulteriormente la destinazione d'uso. Non parlo del 60% del complesso dell'edificio, ma parlo di quello destinato precedentemente ad abitazioni. Questo vuol dire che allarga sempre di più la parte destinata ad uso diverso da quello dell'abitazione. Anche qui noi dobbiamo intenderci. Se una parte di incentivazione é più pregiata, c'è un elemento di equilibrio di cui deve essere tenuto conto, oltre il quale non é più un recupero che comprende il patrimonio edilizio ed un patrimonio abitativo con relativo insediamento.

Un altro discorso ancora é se, contemporaneamente a questo recupero abitativo, c'è un recupero con diversa destinazione d'uso che ne so, per fare un consultorio, una biblioteca, un poliambulatorio, uffici pubblici ed altro. Anche su questo ci dobbiamo intendere perché bisogna vedere se si fanno solo attività d'affari o se si fanno attività che sono riferite anche ad un insediamento umano contenuto nel patrimonio abitativo e mi pare che anche qui c'è un margine tale e così vasto di discrezionalità che non può lasciare soddisfatti e soprattutto non convince. Noi ribadiamo quindi questa esigenza di andare ad un recupero; concordo anch'io sul fatto che tramite i mezzi a disposizione ed una volontà politica che deve anche maturare si possono fare delle cose assai interessanti e più che rispettabili, come ha riferito qui l'assessore di Glorenza. Ma bisogna sapere che sono più gli elementi che vi debbono concorrere ed uno degli elementi indispensabili dal quale si può prescindere, é la volontà dell'amministrazione comunale di fare dei piani di recupero, di avere dei tempi e di rispettare questi tempi e di vedere fino a sufficienti particolari il complesso di questi interventi. Non si fanno i piani precisi, perché di volta in volta si lascia alla circostanza l'occasionalità ed alla disponibilità sovente meramente speculativa. Mi spiace dover rimarcare questo, perché dimostra come sull'entità del recupero vi siano anche intendimenti e rotte divergenti. Noi diciamo di essere d'accordo sul recupero, sul risanamento, siamo d'accordo sul discorso di non sciupare il terreno, siamo d'accordo sul discorso di restituire la città ad una dimensione d'insieme che comprende anche queste opere, però, strada facendo ci accorgiamo che le tendenze vanno in un altro senso ed allora non possiamo che mantenere queste nostre riserve alla luce anche di quello che dice il dato di fatto reale, soprattutto per le situazioni che molto nette ci sono presenti. Non so se ne dispongano i colleghi, per quanto posso vedrò di mettere a disposizione qualche dato che ho in mano, per dimostrare l'esodo vero e proprio che c'è stato dal centro storico di Bolzano, ma anche l'esodo di molte attività artigianali che erano emblematiche di un certo modo di concepire la vita in questi centri storici: parlo di attività artigianali, parlo di attività di questa natura, per cui si va anche ad una alterazione, anziché ad un recupero di quello che era un patrimonio che deve essere gelosia di tutti mantenere, custodire e valorizzare per quanto possibile.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, non mi trovo in tutto d'accordo con le osservazioni fatte dal collega D'Ambrosio ed anche dal collega Costalbano. Se certi centri storici hanno mutato la loro funzione, che poi bisogna anche definire chiaramente cosa é il centro storico, se certe zone vetuste delle città si sono andate modificando e sono diventate zone di raccolta d'uffici per attività terziarie, più che per attività di dormitorio, c'è una profonda ragione economica e sociale. Infatti, con lo sviluppo delle attività edilizie e delle costruzioni nelle zone periferiche, la gente ha preferito abbandonare i centri dove aveva una qualità di

alloggio inferiore ed anche difficile da mantenere sotto certi aspetti ed ha preferito le zone periferiche dove c'è il verde, dove c'è la luce e il sole. So perfettamente che a Bolzano, rispetto agli anni della mia giovinezza, ci sono zone che sono cambiate completamente, ma chi non si ricorda come erano via Museo, via Cavallari, via della Roggia, via Bottai, via Francescani e via Portici nel 1928? Oggi, siamo nel 1983 e ringrazio il signore che si sia modificato un certo tipo di zona della città e certe attività artigianali, di cui si lamenta la scomparsa non è che sono scomparse, si sono trasferite da quelle zone in altre zone, dove hanno ritenuto di avere più spazio e più comodità, per esempio per quanto riguarda proprio il carico e lo scarico della merce. Quindi, nell'evoluzione della situazione vi sono anche profonde ragioni di carattere economico, ma anche di carattere sociale che bisogna accettare. Non tutto è dovuto alla speculazione! Del resto è quello che capita anche in centri grossissimi e non voglio fare dei paragoni, ma andando indietro mi scopro a fare le stesse considerazioni fatte quando ho avuto la fortuna di visitare New York. Alle cinque di sera la City, Manhattan è un vespaio di gente che si allontana per andare nelle zone dove hanno la residenza gli impiegati e coloro i quali, durante il giorno vengono a lavorare. Dopo un'ora, alle sei, trovate pochissima gente che cammina per le stesse strade che a mezzo giorno sono gremite di folla. Bisogna arrivare a Broadway per arrivare a vedere anche di sera tanta gente che si intrattiene e che cammina. Ma questo succede anche in molte altre città. Sono d'accordo sul risanamento e sulla necessità di recuperare il più possibile del patrimonio edilizio, ma se vogliamo che questa attività di risanamento sia collegata ad una attività privata, per forza di cosa l'attività privata la esegue se ha un interesse, se cioè il costo dell'operazione viene pagato, chiamiamolo così, da un reddito successivo che ne giustifica l'iniziativa. Altrimenti, è inutile sperare che i privati ci vengano a regalare il risanamento delle città. Ma proprio quel documento che ci è stato presentato dall'associazione industriali, attraverso l'esemplificazione di un piano di recupero, ci dice chiaramente che cosa da un punto di vista teorico può essere fatto con un certo interesse e che cosa, viceversa, è inutile proporre perché difficilmente verrà attuato, perché addirittura si fa in perdita. Tutti sappiamo in particolare che per un certo periodo di tempo non c'è stato interesse a recuperare né nei centri storici, né nei centri vetusti, proprio perché i costi erano elevati e si doveva o vendere, anche a prezzi elevati, o affittare, ma affittare sulla base di una legge, quella sull'equo canone, che non sarà mai abbastanza deprecata, perché non dava la possibilità, neppure lontanamente, di investire ad un tasso di interesse che fosse accettabile. La stessa Provincia di Bolzano ha dovuto aumentare l'equo canone nazionale, che supera i limiti proposti dalla legge dello Stato. Quindi, bisogna che cerchiamo anche noi di essere realisti se vogliamo arrivare a risanare certe zone. L'Assessore diceva che comunque il piano terra rimane nel 40% e credo che si è trovato un giusto mezzo, tra quelle che sono le osservazioni fatte dall'Associazione indu

striali e le reali esigenze di una attività che sia comunque anche attività che può essere incentivata e vi è interesse ad incentivarla. Mi auguro però che queste nostre prospettive trovino il conforto effettivamente, perché mi pare che oggi la situazione di stagnazione di carattere economico non so quanto possa anche approfittare di questa evenienza. Mi auguro comunque che si possa avere successo, perché certamente la partita in futuro si gioca sul risanamento dei centri vecchi, perché non ho l'impressione che vi sia la volontà da parte, in particolare di coloro che hanno terreno, di cedere terreno per asviluppare le nostre città.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli Assessori Benedikter e Gebert-Deeg: approvato a maggioranza con un'astensione e quattro contrari.

Chi chiede la parola sull'art. 53, così emendato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un'astensione e quattro voti contrari.

La seduta e tolta.

ORE 18.00 UHR